



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 143

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 12 febbraio 2019

## I N D I C E

### Commissioni riunite

9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali):

*Uffici di Presidenza (Riunione n. 12)* . . . . . Pag. 5

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 32)* . . . . . Pag. 6

*Plenaria* . . . . . » 6

2<sup>a</sup> - Giustizia:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 48)* . . . . . » 12

*Plenaria (\*)*

3<sup>a</sup> - Affari esteri:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 36)* . . . . . » 13

5<sup>a</sup> - Bilancio:

*Plenaria* . . . . . » 14

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 13)* . . . . . » 33

6<sup>a</sup> - Finanze e tesoro:

*Plenaria* . . . . . » 34

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 20)* . . . . . » 37

7<sup>a</sup> - Istruzione pubblica, beni culturali:

*Plenaria* . . . . . » 38

8<sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni:

*Plenaria* . . . . . » 40

9<sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare:

*Plenaria* . . . . . » 42

---

(\*) Il riassunto dei lavori della Commissione 2<sup>a</sup> (Giustizia) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 143<sup>o</sup> Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 12 febbraio 2019.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 41)</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	46
11 <sup>a</sup> - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	47
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	54

### **Commissioni bicamerali**

Questioni regionali:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	62
<i>Audizioni ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento della Commissione</i> . . . . .	»	71
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	75
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	76

---



**COMMISSIONI 9<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE**

**9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare)**

**13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

Martedì 12 febbraio 2019

**Uffici di Presidenza integrati  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 12**

*Presidenza della Presidente della 13<sup>a</sup> Commissione  
MORONESE*

*Orario: dalle ore 12,30 alle ore 12,50*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI AMICI DELLA TERRA ITALIA  
IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE SUL CONSUMO DEL SUOLO*

## **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Martedì 12 febbraio 2019

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 32**

*Presidenza del Presidente*  
**BORGHESI**

*Orario: dalle ore 14,30 alle ore 14,35*

#### *PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

### **Plenaria**

**62<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BORGHESI**

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Zoccano.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Proposta di nomina del professor Angelo Miglietta a Presidente della Fondazione Ordine Mauriziano (n. 16)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 febbraio.

Il presidente BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*), relatore, propone di esprimere un parere favorevole sulla proposta di nomina del professor Angelo Miglietta a presidente della Fondazione Ordine mauriziano.

Si procede quindi alla votazione, a scrutinio segreto, sulla proposta di parere avanzata dal relatore, cui partecipano i senatori AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*), BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*), BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*), CALDEROLI (*L-SP-PSd'Az*), CORBETTA (*M5S*), DE PETRIS (*Misto-LeU*), FARAONE (*PD*), GARRUTI (*M5S*), MANTOVANI (*M5S*), MININNO (*M5S*) (in sostituzione della senatrice Maiorino), PAGANO (*FI-BP*), PARRINI (*PD*), PERILLI (*M5S*), PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*), SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*), SCHIFANI (*FI-BP*) e VONO (*M5S*).

La proposta di parere favorevole è approvata con 14 voti favorevoli e 3 astensioni.

#### IN SEDE REFERENTE

(897) *Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. – Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*, approvato dalla Camera dei deputati

(182) *Maria RIZZOTTI ed altri. – Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità*

(200) *BERTACCO ed altri. – Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(262) *Gabriella GIAMMANCO ed altri. – Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

(264) *Gabriella GIAMMANCO ed altri. – Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio*

(546) *ROMEO ed altri. – Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

Il PRESIDENTE ricorda che si è concluso il ciclo di audizioni informali.

Ha quindi inizio la discussione generale.

La relatrice GIAMMANCO (*FI-BP*) sottolinea che, dalle audizioni svolte, sono emersi spunti di riflessione e proposte interessanti, di cui terrà senz'altro conto nel nuovo testo che è in corso di elaborazione, con l'obiettivo di individuare le soluzioni più idonee al problema dei maltrattamenti di bambini, anziani e disabili nelle strutture destinate alla loro accoglienza e cura.

Il senatore SCHIFANI (*FI-BP*), dopo aver ricordato che la relatrice è impegnata da anni sul tema – particolarmente sensibile – del contrasto alle condotte di abuso ai danni dei minori negli asili nido e degli ospiti delle strutture sanitarie, auspica che il provvedimento sia approvato quanto prima, al fine di contrastare un fenomeno che ormai desta particolare allarme sociale.

Ritiene opportuno, inoltre, prevedere risorse finanziarie adeguate, per consentire l'applicazione concreta della norma, nel caso in cui si intenda introdurre l'obbligo di installazione di videocamere nelle strutture pubbliche e private, con modalità tali da garantire il rispetto della *privacy*. In questo modo, a suo avviso, si potrà contemperare in modo equilibrato il diritto alla riservatezza, in particolare dei lavoratori, con l'obbligo di tutela della incolumità delle persone indifese.

Sottolinea l'opportunità di prevedere un inasprimento delle sanzioni per gli autori di maltrattamenti e abusi, che causano anche gravi conseguenze psicologiche nei bambini, al fine di restituire serenità alle famiglie che affidano alle strutture pubbliche e private la cura di minori, anziani e disabili.

Il senatore PARRINI (*PD*) apprezza il particolare impegno della relatrice, che ha annunciato la predisposizione di un proprio testo, volto ad accogliere i rilievi emersi nel corso delle audizioni.

Richiama l'attenzione sulla necessità di individuare una dotazione finanziaria sufficiente a garantire l'efficacia della norma, integrando i fondi che gli enti locali potrebbero destinare alla installazione delle videocamere di sorveglianza.

Ritiene, inoltre, opportuno – oltre a intervenire sull'impianto sanzionatorio – favorire la formazione degli operatori socio-sanitari e del personale docente e non docente delle scuole dell'infanzia, come forma di prevenzione dei maltrattamenti su minori, anziani e disabili.

Il senatore GRASSI (*M5S*) condivide le finalità dell'intervento normativo, volto a scoraggiare maltrattamenti fisici e psicologici su bambini, disabili e anziani, attraverso l'installazione di videocamere di sorveglianza

in asili nido e case di cura, e si pronuncia a favore dell'obbligatorietà di tale misura.

La norma appare necessaria anche alla luce del bilanciamento tra l'interesse alla tutela dell'integrità psico-fisica dei soggetti più deboli e quello al rispetto della *privacy* dei lavoratori e di tutte le persone coinvolte. In questo modo, infatti, si potranno prevenire e reprimere i casi di violenza che si registrano sempre più frequentemente e causano allarme sociale.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) esprime perplessità sulla dotazione finanziaria prevista nel provvedimento, che ritiene insufficiente a garantire l'applicabilità e l'efficacia della norma, volta a contrastare il fenomeno degli abusi su bambini, anziani e disabili nelle scuole per l'infanzia e nei luoghi di cura e assistenza. I fondi previsti, infatti, dovrebbero essere destinati sia alla installazione delle telecamere, sia a una costante formazione del personale.

In secondo luogo, rileva l'esigenza che – oltre a inasprire le sanzioni – si garantisca un supporto ai servizi educativi e a quelli di assistenza agli anziani, al fine di prevenire eventuali situazioni di disagio che potrebbero essere il presupposto di casi di maltrattamento.

Infine, sarebbe opportuno valutare con attenzione le modalità di accesso e conservazione dei dati sensibili, raccolti attraverso il sistema di videosorveglianza.

La senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che i disegni di legge in esame mirano ad affrontare un problema molto sentito, per cui l'obiettivo di contrastare i ripetuti casi di maltrattamenti ai danni di bambini, disabili e anziani è ampiamente condiviso.

Ritiene che, anche con l'inserimento nel nuovo testo – predisposto dalla relatrice – dei rilievi e delle osservazioni formulate nel corso delle audizioni, sarà possibile predisporre una norma equilibrata, che tuteli non solo i soggetti più deboli, ma anche gli educatori e operatori sanitari che svolgono correttamente il proprio lavoro.

Rileva, inoltre, che l'installazione delle telecamere è volta a supportare l'attività delle forze dell'ordine, consentendone l'intervento tempestivo qualora vi sia il sospetto di condotte illecite. Attualmente, invece, occorre attendere che queste si verifichino di nuovo, al fine di acquisire idonei elementi di prova, esponendo così minori e persone fragili al rischio di subire ulteriori violenze.

Ritiene, infine, che la criptazione dei dati sensibili consenta di superare i dubbi sulla tutela della *privacy* dei lavoratori.

Il senatore VITALI (*FI-BP*) evidenzia che il dibattito svolto sull'argomento in esame è stato ampio e approfondito, tanto più che il disegno di legge n. 897 è stato approvato dalla Camera dei deputati in via pressoché unanime. Apprezza, tuttavia, il tentativo della relatrice di migliorare ulteriormente il testo, recependo le segnalazioni delle associazioni e degli

esperti auditi, al fine di tutelare l'incolumità fisica e psichica di bambini, disabili e anziani ospitati, rispettivamente, in scuole per l'infanzia e luoghi di assistenza.

A suo avviso, le videocamere – anche se non potranno riprendere l'intera area in cui si svolge l'attività di educatori e operatori sanitari – avranno comunque una funzione di deterrenza e consentiranno un intervento tempestivo delle forze dell'ordine, qualora si ravvisino gli estremi di un reato. Tra l'altro, le immagini criptate saranno accessibili solo alle forze dell'ordine e all'autorità giudiziaria, e solo in caso di necessità, per cui ritiene che si debbano respingere i rilievi espressi da alcuni sindacati sulla tutela della *privacy* dei lavoratori.

Auspica, infine, che il provvedimento sia approvato quanto prima e con ampio consenso anche in questo ramo del Parlamento.

La senatrice MANTOVANI (*M5S*) ritiene che, ricorrendo alla tecnologia più avanzata disponibile attualmente, si potrebbe garantire una più attenta gestione dei dati sensibili, raccolti dalle amministrazioni locali e controllati a livello centrale, per esempio attraverso i poli strategici nazionali. In questo modo, si potrebbe ottimizzare la spesa e garantire sicurezza e protezione dei dati personali.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

La relatrice GIAMMANCO (*FI-BP*), intervenendo in replica, precisa che il nuovo testo, in corso di elaborazione, è conforme ai principi espressi nei trattati internazionali sui diritti delle persone, in particolare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, che – ricorda – all'articolo 3 prevede la preminenza del superiore interesse del bambino.

Assicura, inoltre, che sono in corso approfondimenti finalizzati al reperimento di ulteriori risorse per garantire un'adeguata copertura finanziaria al provvedimento.

Quanto alle osservazioni sulla necessità di garantire la formazione del personale delle strutture pubbliche e private, ritiene opportuno sollecitare l'emanazione dei decreti attuativi della delega prevista dal decreto legislativo n. 65 del 2017, prima di ricorrere a ulteriori interventi normativi.

Infine, condivide le considerazioni della senatrice Mantovani circa l'opportunità di adottare le migliori tecnologie esistenti, al fine di razionalizzare la raccolta e la gestione dei dati sensibili, circoscrivendo l'utilizzo delle immagini alle finalità previste dal provvedimento.

Il sottosegretario ZOCCANO esprime soddisfazione per il dibattito in corso su un provvedimento molto atteso da un'ampia platea di persone interessate, tra cui anche i lavoratori che svolgono la propria attività seriamente e con senso di responsabilità. Segnala, infatti, che il sistema potrebbe essere un deterrente anche contro le denunce temerarie, tutelando così gli stessi educatori e operatori socio-sanitari.

Sottolinea l'esigenza di rafforzare la fase della prevenzione, per evitare che bambini, anziani e disabili siano vittime di condotte violente. A tal fine, assicura l'impegno del Governo a reperire dotazioni finanziarie adeguate per gli interventi nelle strutture pubbliche e private, che potrebbero essere modulati attraverso un piano pluriennale di attuazione.

Ritiene che le criticità segnalate nel corso delle audizioni a proposito della tutela della *privacy* siano superabili con l'adozione di un sistema di cifratura tecnologicamente avanzato, per impedire la divulgazione delle immagini degli abusi, che costituisce una ulteriore violenza ai danni di persone già maltrattate.

Ritiene opportuno implementare anche la sorveglianza audio, che potrebbe risultare utile nei casi in cui l'abuso sia commesso al di fuori del cono di ripresa della videocamera.

Infine, pur convenendo sull'utilizzo del fondo previsto dal decreto legislativo n. 65 del 2017 per la formazione del personale, rileva che questa dovrebbe essere indipendente dalla presenza delle videocamere: sarebbe preferibile piuttosto promuovere l'informazione dei lavoratori, in quanto le strutture che si occupano di persone fragili sono già tenute ad assumere personale qualificato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore VITALI (*FI-BP*) sollecita la ripresa dell'esame in sede referente del disegno di legge n. 388, sull'individuazione delle priorità di esercizio dell'azione penale.

Il PRESIDENTE assicura che terrà conto della segnalazione del senatore Vitali per la futura programmazione dei lavori.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

## **GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Martedì 12 febbraio 2019

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 48**

*Presidenza del Presidente*  
**OSTELLARI**

*Orario: dalle ore 11,05 alle ore 12,05*

*AUDIZIONI INFORMALI DI MAGISTRATI, AVVOCATI ED ESPERTI NELL'AMBITO  
DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 925 (GIUDIZIO ABBREVIATO)*

## **AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

Martedì 12 febbraio 2019

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 36**

*Presidenza del Presidente*  
**PETROCELLI**

*Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,15*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ENTE «NODO DI GORDIO»,  
NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 47 (IL FUTURO DELLE RELAZIONI  
TRA L'ITALIA E LA FEDERAZIONE RUSSA)*

## **BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Martedì 12 febbraio 2019

**Plenaria**

**119<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PESCO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Garavaglia.*

*La seduta inizia alle ore 13,15.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente PESCO comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(667) AIROLA ed altri. - Ratifica ed esecuzione degli emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, adottati a Kampala l'11 giugno 2010**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva una proposta di parere non ostativo.

**(960) FERRARA ed altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, ricordando, per quanto di competenza, che il provvedimento riproduce parzialmente il testo di un disegno di legge di ratifica presentato dal Governo nel corso della XVII legislatura, approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura (A.C. 4609), successivamente esaminato ed approvato dalla Commissione esteri del Senato (A.S. 2978), senza che l'*iter* si concludesse a causa del sopravvenuto scioglimento delle Camere. Pertanto, chiede conferma della validità della quantificazione dell'onere, stimato dall'articolo 3, comma 1, in poco più di 242 mila euro annui. Altresì, occorre valutare il ricorso all'istituto dello «slittamento», di cui all'articolo 18, comma 3, della legge di contabilità, ovvero, in alternativa, l'opportunità di aggiornare al 2019 la decorrenza dell'onere e della relativa copertura.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 14<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice PIRRO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario, in linea generale, acquisire la relazione tecnica aggiornata, prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

In merito alle singole disposizioni, con riguardo agli articoli 1 e 2 (*Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee; Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea*), considerato che, nel corso dell'esame del provvedimento presso la Camera dei deputati, è stato ampliato da ventidue a ventiquattro il numero delle direttive da recepire, chiede conferma della capienza del Fondo per il recepimento della normativa europea utilizzato per la copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle direttive.

Circa l'articolo 4 (*Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO»*), chiede elementi volti a chiarire le ragioni dell'incremento dell'autorizzazione di

spesa per la copertura della disposizione, previsto dal comma 5 dell'articolo in esame, nonché elementi di rassicurazione in merito ai carichi di lavoro aggiuntivi derivanti dall'istituzione della Procura europea per i magistrati delegati del nuovo incarico, oltre ad informazioni di conferma circa la compatibilità dei conseguenti fabbisogni a valere delle sole risorse umane che sono già in organico in tale ruolo.

Relativamente all'articolo 5 (*Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale*), occorre richiedere elementi volti a suffragare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa di cui al comma 4 dell'articolo in esame.

Con riferimento all'articolo 7 (*Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1852, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea*), sarebbe utile acquisire elementi di dettaglio sulla correttezza della quantificazione degli oneri di cui al comma 3.

In merito all'articolo 13 (*Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/849, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche*), rileva che l'attuazione della direttiva 2018/849 appare suscettibile di produrre in capo ai soggetti pubblici una serie di adempimenti e interventi per i quali appare utile, sia pure in linea di massima, procedere ad una preliminare quantificazione dei relativi oneri.

Analoga richiesta attiene agli articoli 14 (*Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/85, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*) e 15 (*Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*).

Con riferimento agli articoli 16, 17 e 18 (recanti il recepimento di una serie di direttive sulla sicurezza delle navi da passeggeri), chiede conferma che il capo del compartimento marittimo possa far fronte ai nuovi adempimenti attribuitigli con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con specifico riguardo al criterio di delega di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), chiede chiarimenti sull'eventuale portata finanziaria dell'adeguamento dei sistemi di identificazione automatica (AIS) e della rete AIS nazionale.

Relativamente all'articolo 21 (*Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica*), rappresenta che l'unico criterio direttivo specifico dettato dalla disposizione in esame è quello di minimizzare gli oneri a carico della collettività, il che implicitamente fa presumere la possibile in-

sorgenza di nuovi oneri dei quali sarebbe opportuno acquisire una quantificazione preliminare. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 58/2019 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario GARAVAGLIA consegna la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(773) Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014***

(Parere alle Commissioni 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 febbraio.

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*) riepiloga le precedenti fasi dell'esame, dando altresì conto delle rassicurazioni fornite nella nota trasmessa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, relativa alla disponibilità delle risorse per i profili di attuazione della Convenzione in titolo.

Propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dalla relatrice.

***IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo (n. 62)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 febbraio.

La relatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), nel rammentare i profili finanziari esaminati dalla Commissione, propone l'approvazione di un parere di nulla osta, anche alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere non ostativo viene approvata.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2018 (n. 69)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 febbraio.

Il sottosegretario GARAVAGLIA mette a disposizione alcune note di approfondimento sull'atto del Governo in esame.

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) si riserva di prendere visione della documentazione testé depositata, ai fini della predisposizione della proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernenti gli interventi relativi alle categorie «Fame nel mondo» (n. 65)**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernenti gli interventi relativi alle categorie «Calamità naturali» (n. 66)**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernenti gli interventi relativi alle categorie «Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati» (n. 67)**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernenti gli interventi relativi alle categorie «Conservazione dei beni culturali» (n. 68)**

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Seguito e conclusione dell'esame congiunto, con esiti distinti. Pareri favorevoli con osservazioni sugli atti di Governo n. 65, n. 66, n. 67 e n. 68)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 7 febbraio.

La relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) riassume le precedenti fasi di esame degli atti del Governo in titolo, sottolineando come l'aspetto più evidente e dibattuto sia rappresentato dal fatto che gli stanziamenti in favore dell'otto per mille IRPEF a diretta gestione statale siano stati ridotti da 180 a circa 24 milioni, per effetto di una serie di interventi legislativi succedutisi dal 2004 ad oggi e sui quali la Corte dei conti ha espresso una valutazione critica, rappresentando come le suddette decurtazioni non debbano essere utilizzate a copertura di altri provvedimenti legislativi.

Rammenta, altresì, come, tra le finalità di utilizzo dell'otto per mille, sia esclusa l'edilizia scolastica, in quanto le pertinenti risorse sono devolute direttamente al Ministero dell'istruzione. Altresì, gli stanziamenti in favore dei beni culturali vengono stornati in favore degli edifici di interesse storico-artistico localizzati nelle aree colpite dagli eventi sismici degli ultimi anni.

Illustra, quindi, una proposta di parere identica sui quattro atti di Governo in esame, pubblicata in allegato, recante due osservazioni relative all'opportunità di garantire, per il futuro, la più ampia rotazione degli interventi ammessi alla ripartizione dell'otto per mille e, in prospettiva, di procedere ad una revisione graduale della normativa che favorisca il superamento delle decurtazioni degli ultimi anni, in modo da ripristinare le modalità di utilizzo dell'otto per mille conformi agli opzioni espresse dai contribuenti.

Nel ricordare, poi, la procedura rigorosa e selettiva che presidia le modalità di individuazione dei progetti da finanziare, si sofferma sul fatto che molte scuole italiane hanno sede in palazzi storici di pregio e di notevole tradizione culturale, auspicando che la rotazione nell'utilizzo delle risorse sia utile alla valorizzazione di tali plessi scolastici, così come, analogamente, anche di quelli in condizioni più disagiate per i quali si rende necessaria un'attività di manutenzione.

I senatori MISIANI (*PD*), PICHETTO FRATIN (*FI-BP*), ERRANI (*Misto-LeU*) e STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) annunciano il voto di astensione dei rispettivi Gruppi su tutte e quattro le proposte di parere illustrate dalla relatrice.

Il PRESIDENTE avverte che si procederà alla votazione disgiunta delle quattro proposte di parere.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere della relatrice sull'atto del Governo n. 65, posta ai voti, è approvata.

Si passa dunque alla votazione del parere sullo schema di decreto n. 66.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere della relatrice sull'atto del Governo n. 66, posta ai voti, è approvata.

Si passa dunque alla votazione del parere sullo schema di decreto n. 67.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere della relatrice sull'atto del Governo n. 67, posta ai voti, è approvata.

Si passa dunque alla votazione del parere sullo schema di decreto n. 68.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere della relatrice sull'atto del Governo n. 68, posta ai voti, è approvata.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(997) Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, fatto a Firenze il 19 ottobre 2018**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 febbraio.

La relatrice ACCOTO (M5S) si riserva di predisporre una proposta di parere, alla luce della necessità di riformulare l'articolo 3 sulla copertura finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1018) Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni**

(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 febbraio.

Il sottosegretario GARAVAGLIA, in relazione ai rilievi avanzati in merito al disegno di legge in titolo sia dai relatori sia dal *dossier* di approfondimento del Servizio del bilancio, segnala, per quanto riguarda l'articolo 2, che il *take up* è stato fissato in via prudenziale all'85 per cento, tenuto conto che nelle rassegne internazionali disponibili sul numero di effettivi beneficiari rispetto al potenziale per misure analoghe al reddito di cittadinanza tale quota non supera mai l'80 per cento.

Con riferimento all'osservazione sui possibili effetti disincentivanti della considerazione parziale dei redditi da lavoro, precisa che la previsione dell'articolo 3, comma 8, secondo cui tale reddito concorre alla determinazione del beneficio nella misura dell'80 per cento, comporta l'incremento dell'importo del beneficio spettante, necessario a portare alla soglia predefinita. Peraltro, tale misura è stata introdotta proprio al fine di non disincentivare il lavoro.

Sempre in merito all'articolo 3, con riferimento alla osservazione secondo cui la relazione tecnica non fornisce informazioni esaustive a supporto delle quantificazioni operate, con particolare riferimento, dato il numero dei beneficiari, alla composizione familiare e alla determinazione del beneficio, rileva che le stime sono state effettuate utilizzando un campione rappresentativo della popolazione che ha presentato una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) a fini ISEE nell'annualità 2017, per accedere a pre-

stazioni agevolate. Si tratta di micro-dati che per ogni famiglia presente nel campione riportano tutti i dati necessari a verificare il possesso dei requisiti economici e patrimoniale previsti dalla normativa sul reddito di cittadinanza, nonché il beneficio teoricamente spettante. Sulla base di tale campione è stato possibile non solo calcolare il numero di nuclei familiari tra quelli richiedenti prestazioni agevolate in possesso dei requisiti per accedere al reddito di cittadinanza, ma anche aggregare i dati sulla base del numero dei componenti il nucleo, per calcolarne frequenza e beneficio medio. L'utilizzo di tale base fornisce pertanto indicazioni più precise di quanto si potrebbe ricavare dalla osservazione dei dati sui beneficiari del reddito di inclusione, che presentano requisiti molto diversi.

Similmente, attraverso tale banca dati è stato possibile calcolare la proporzione di cittadini stranieri aventi i requisiti economici e patrimoniali per accedere al beneficio in misura pari al 18 per cento, prima di effettuare qualunque ipotesi su residenza e soggiorno, stante l'informazione relativa alla cittadinanza degli individui, già presente nel campione. Tale percentuale è stata poi utilizzata come base, in assenza di informazioni in banca dati per verificare i requisiti di residenza e relativi al permesso di soggiorno, per calcolare il numero di beneficiari stranieri: in particolare, sulla base dei dati Istat sulla cittadinanza degli stranieri residenti in Italia e della quota di titolari di permessi di soggiorno di lungo periodo, oltre che della precedente residenza di questi ultimi (anche tale dato occasionalmente pubblicato dall'Istat), si è calcolato che la quota di stranieri non in possesso dei requisiti di residenza e soggiorno fosse pari ad almeno il 36 per cento. Anche in questo caso, l'utilizzo di una banca dati che consente di verificare puntualmente il possesso dei requisiti economici e patrimoniali previsti per la misura, consente un riferimento più preciso rispetto al parametro fornito dal numero di stranieri che hanno usufruito del reddito di inclusione.

Con riferimento al *turnover* dei beneficiari, che influisce sulla previsione della sospensione di un mese prevista dopo diciotto mesi di fruizione continuativa, è stato usato un campione che collega due annualità di dichiarazioni sostitutive uniche, per verificare la proporzione di famiglie che da un anno all'altro mantengono i requisiti per accedere alla misura.

Con riferimento alla decurtazione del beneficio non speso integralmente durante il mese, previsto dal comma 12, conferma che prudenzialmente le stime di spesa non tengono conto di tale meccanismo.

In merito all'articolo 4, conferma che prudenzialmente, non avendo termini per effettuare stime in merito, le stime sul *turnover* non tengono conto della decadenza dal beneficio conseguente alla mancata accettazione delle proposte di lavoro congrue.

Con riferimento all'articolo 5, con riferimento alle funzioni attribuite ai comuni per la gestione dei progetti utili alla comunità, si precisa che le attività svolte dai beneficiari nell'ambito dei Patti per l'inclusione sociale potranno essere finanziate dalla quota servizi del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della

legge 28 dicembre 2015, n. 208, destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 147 del 2017.

Con riferimento ai costi amministrativi connessi alle attività di comunicazione ai cittadini e di verifica dei requisiti da parte dell'Inps e delle altre amministrazioni coinvolte, si precisa che si tratta di attività in gran parte effettuate in modo massivo attraverso l'interconnessione tra banche dati.

L'articolo 5, comma 6, del decreto-legge in esame prevede che, in sede di prima applicazione e fino alla scadenza del termine contrattuale, l'emissione della Carta Rdc avvenga in esecuzione del servizio affidato ai sensi dell'articolo 81, comma 35, lettera *b*), del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relativamente alla carta acquisti, alle medesime condizioni economiche e per il numero di carte elettroniche necessarie per l'erogazione del beneficio. Pertanto, i corrispettivi da riconoscere al Gestore del servizio a cui è affidata l'emissione della Carta Rdc sono regolati dal vigente contratto sottoscritto in data 6 settembre 2017 dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro, con il Raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Poste Italiane S.p.A. e Postel S.p.A. in esito a gara ad evidenza pubblica. La relativa copertura è garantita dalle risorse assegnate al fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

Con riferimento alla limitazione al 2019 del finanziamento della Convenzione con i CAF per l'assistenza alla presentazione della dichiarazione ai fini ISEE, precisa che si tratta di una spesa non obbligatoria in termini di legge, rappresentando il ricorso ai centri di assistenza fiscale solo una delle possibilità disponibili per la presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, né essendo prevista in norma la gratuità dell'assistenza, in realtà per gran parte in carico all'INPS, trattandosi di scelte rimandate all'autonomia gestionale dell'Istituto. Al riguardo, precisa peraltro che, nel corso del 2019, è prevista l'introduzione della modalità precompilata di presentazione della DSU, in esito alla quale gli oneri connessi alla intermediazione dei CAF potranno essere eventualmente rivisti.

Con riguardo all'articolo 6, conferma che le attività in carico ai Comuni sono finanziate dalla quota servizi del Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 147 del 2017. Per quanto in relazione tecnica si faccia riferimento a «risparmi» per il recupero degli indebiti, in via prudenziale non se ne è tenuto conto in alcun modo nella stima degli oneri della misura.

Con riferimento agli effetti degli incentivi sulle stime del *turnover*, precisa che non si è tenuto conto del loro potenziale effetto incrementativo della spesa, in quanto, dato l'ammontare dell'incentivo a fronte del minor

beneficio concesso su base intertemporale, in via generale il saldo per la finanza pubblica si ritiene possa essere positivo. Ad ogni modo, nella remota eventualità che così non fosse, di ciò si è tenuto conto nella definizione della regola di salvaguardia prevedendo, ai sensi dell'articolo 12, comma 9, l'accantonamento di una quota pari alla metà di una mensilità aggiuntiva per ciascun nucleo beneficiario nel programma da oltre sei mesi. Come dimostrato in relazione tecnica, anche in tal caso, si tratta di ipotesi molto prudenziali.

Con riferimento all'articolo 9, conferma la possibilità di modulare l'erogazione degli assegni di ricollocazione in relazione ai parametri di riferimento. Sarà infatti necessario predisporre apposito modello predittivo che stimi la possibilità di emettere nuovi assegni di ricollocazione in relazione ad alcune variabili, ed in particolare: valore medio dell'importo nominale rilasciato; tasso di successo occupazionale medio; distribuzione percentuale dei successi occupazionali tra le varie tipologie contrattuali e durate del contratto.

Al momento le stime, in relazione ai beneficiari della nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASPI) hanno considerato un importo nominale medio di 3.273 euro; un tasso di successo occupazionale del 25 per cento; una distribuzione dei successi occupazionali per il 12,4 per cento sul tempo indeterminato, del 43,8 per cento sui tempi determinati superiori a 6 mesi, del 43,8 per cento su tempo determinato di durata compresa tra 3 e 6 mesi. Sulla base di queste considerazioni, l'importo nominale degli assegni di ricollocazione rilasciati è pari a circa 7,3 volte la spesa stimata. Sulla platea dei beneficiari di NASPI sarà verosimilmente riscontrata un importo medio superiore, ma una percentuale meno elevata di successi occupazionali; ad oggi non sono disponibili informazioni al riguardo.

In fase di prima attuazione sarà pertanto definita da ANPAL una regola prudenziale per la quale si arresterà il rilascio di nuovi assegni di ricollocazione in caso di rischio di esaurimento delle risorse disponibili. In caso estremo, sarà comunque possibile annullare anche il valore degli assegni rilasciati e per i quali non vi sia stato ancora un successo occupazionale.

Passando all'articolo 10, con riferimento alla sostenibilità ad invarianza di oneri delle attività di monitoraggio del reddito di cittadinanza rispetto a quelle previste a legislazione vigente, chiarisce che l'estensione delle attività di monitoraggio e l'impegno per esse richiesto non dipende dall'estensione della platea dei destinatari e pertanto non aumentano rispetto a quelli originariamente previsti per il reddito di inclusione.

La previsione di monitoraggi quadrimestrali di cui all'articolo 12 è volta prioritariamente a evidenziare minori oneri già conseguiti e non già minori oneri di carattere strutturale; al fine di poterne prevedere un utilizzo nell'anno di esercizio, appare quindi assolutamente necessario che il periodo di monitoraggio sia infrannuale.

Fa poi presente che la dotazione del Fondo per la lotta alla povertà è stata rideterminata in legge di bilancio: le risorse destinate alle attività dei servizi sociali e agli eventuali costi di adeguamento dei sistemi informativi

dei comuni sono pari a 347 milioni nel 2019 e crescono fino a 615 milioni di euro a decorrere dal 2021. Si ricorda che nel 2018 si è trattato di 297 milioni di euro. Con riferimento alla adeguatezza di tali risorse, le attività dei Comuni sono dimensionate rispetto alla dotazione disponibile con specifico atto di programmazione, ai sensi dell'articolo 21, comma 6, lettera b), del decreto legislativo n. 147 del 2017.

Relativamente alle osservazioni rese sulle tabelle della relazione tecnica (tabella A e successiva), in merito agli effetti degli articoli 14 e 15, non appare corretta l'affermazione secondo la quale la tabella che riporta gli oneri derivanti dalla sola componente della pensione anticipata debba costituire un mero sottoinsieme della tabella A precedente e quindi presentare dei valori costantemente inferiori a quelli di quest'ultima tabella. La tabella A, infatti, mostra i dati riferiti all'effetto combinato dei nuovi canali di accesso alla pensione, che non sono uguali alla somma degli effetti separati prodotti, in termini di oneri finanziari, dall'introduzione di «Quota 100» e dalla riduzione dei requisiti contributivi per il pensionamento anticipato.

Con riferimento agli effetti riportati nel prospetto di riepilogo, evidenza che i dati dell'allegato 3 in materia pensionistica sono tutti desumibili nella tabella di riepilogo della relazione tecnica che include gli effetti congiunti dei vari interventi dell'intero provvedimento. In particolare, l'importo di 8.396,5 milioni di euro per l'anno 2021, citato dal Servizio Bilancio, è costruito sommando agli effetti della «quota 100 e riduzione del requisito anticipata» gli effetti inerenti il «TFS/TFR», anch'essi ascrivibili agli articoli 14 e 15.

Come già riconosciuto nel *dossier*, con riferimento agli articoli 15 e 17 non vi è obbligo di contabilizzazione, in materia pensionistica, di eventuali oneri a carico della finanza pubblica che potrebbero insorgere oltre il periodo decennale di applicazione delle innovazioni normative.

Per quanto concerne l'osservazione riferita all'articolo 19 (proroga Ape sociale) la relazione tecnica riporta chiaramente che «Nella valutazione complessiva degli effetti finanziari si è tenuto conto del possibile finanziamento della misura tramite l'utilizzo dei risparmi certificati dalla Conferenza dei servizi e degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 167, legge n. 205 del 2017, i cui effetti finali sono sintetizzati nella tabella finale». L'accesso all'Ape sociale rimane comunque subordinato alla sussistenza delle risorse finanziarie, per la verifica delle quali saranno svolte apposite Conferenze di servizi. Richiama integralmente il contenuto della relazione tecnica in allegato al provvedimento elaborata in esito alle valutazioni di impatto economico rese dall'INPS.

In merito alla congruità della dotazione del Fondo, rileva che le risorse il cui appostamento in bilancio è previsto dalla norma costituiscono solo la dotazione iniziale del Fondo stesso, essendo esso alimentato, sempre secondo le previsioni della norma (comma 3), anche da commissioni di accesso al Fondo «orientate a criteri di mercato», e quindi rapportate al rischio, che verranno versate per l'accesso al finanziamento. In questo senso la dotazione del Fondo, costituirebbe solo un *buffer* di sicurezza ri-

spetto ad uno strumento di garanzia che si alimenterebbe con le commissioni. In merito al problema della limitazione al solo 2019 dello stanziamento e al conseguente paventato timore che le somme non impegnate andrebbero in economia alla fine dell'esercizio, si osserva quanto segue: in primo luogo, considerata la natura di conto capitale del relativo capitolo di bilancio, le relative somme non costituiranno economie al termine dell'esercizio 2019. Inoltre, si rileva che le risorse stanziate in bilancio nell'anno 2019 saranno oggetto di pagamento, a impegno contemporaneo, nel corso dello stesso esercizio 2019 a favore del conto di tesoreria di cui ai commi 3 e 8 dell'articolo 23 intestato al Gestore.

In merito alla natura della garanzia di ultima istanza dello Stato, il suo rischio di escussione appare alquanto remoto, dal momento che tale circostanza avrebbe modo di avverarsi soltanto al verificarsi di due eventi, in concomitanza, ossia che l'INPS non possa rifondere la banca finanziatrice e che il Fondo di garanzia non sia in grado anch'esso di adempiere la propria obbligazione nei confronti dei soggetti aventi diritto. D'altro canto, proprio in considerazione della sussistenza di garanzie di grado antecedente (fornite da INPS e Fondo di garanzia), non è stato ritenuto necessario appostare risorse specifiche e ulteriori rispetto a quelle già allocate sul Fondo garanzia (i 50 milioni di euro di cui al comma 3 dell'articolo 23), a sua volta alimentato dalle commissioni quantificate in ragione del rischio. In ogni caso, essendo la garanzia dello Stato di ultima istanza inclusa nel novero di quelle riportate nell'apposito allegato allo stato di previsione del MEF, agli eventuali oneri si potrebbe far fronte attingendo alle risorse stanziate sul capitolo 7407 («Oneri derivanti dalle garanzie assunte dallo Stato in dipendenza di varie disposizioni legislative»).

Riguardo alla copertura mediante riduzione del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato, osserva che la costituzione del fondo, con l'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014, ha determinato effetti in termini di saldo netto da finanziare e non anche di fabbisogno (e quindi di debito pubblico). Peraltro, tale fondo non era connesso alla riduzione dello *stock* di debiti commerciali, come asserito nel *dossier*: per tale finalità, infatti, il medesimo articolo 37 del decreto-legge n. 66 del 2014 prevedeva, al comma 4, l'istituzione di un apposito fondo di garanzia con una dotazione di 150 milioni di euro, mentre il fondo di cui al comma 6 non reca una finalizzazione ad alcuna specifica garanzia statale, avendo la natura di fondo da ripartire.

Nel rappresentare che gli articoli 23 e 24 del decreto legge in esame devono necessariamente far riferimento alla medesima platea dei soggetti interessati (a prescindere dalla circostanza dell'accesso al finanziamento e dalla riduzione di aliquota di tassazione sull'indennità di fine rapporto), risulta opportuno che la riduzione dell'aliquota di cui all'articolo 24 interessi tutti i dipendenti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (contrattualizzati e non), e non soltanto quelli che percepiscono le indennità equipollenti la cui aliquota di tassazione è determinata ai sensi del comma 2-*bis*, dell'articolo 19 del testo unico delle

imposte sui redditi. A tale riguardo, può essere proposto un emendamento in sede di conversione in legge utile a chiarire che beneficiano della riduzione in parola anche i dipendenti pubblici in regime di trattamento di fine rapporto.

Resta poi fermo che l'agevolazione in termini di riduzione dell'aliquota di tassazione competerà, a fronte di un imponibile complessivo superiore a euro 50.000, comunque sui primi 50.000.

Precisa che la valutazione sugli effetti finanziari dell'articolo 24 è basata sui dati relativi ai pensionamenti annuali, ai corrispondenti importi di trattamento di fine servizio dovuti e al periodo medio che intercorre tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e quella di percezione del TFS, stimati dall'INPS. Tali dati comprendono sia i soggetti che vanno in pensione sulla base della normativa antecedente, sia i soggetti che hanno la possibilità di andare in pensione anticipatamente in relazione alla cosiddetta «quota 100». La stima è stata conseguentemente effettuata calcolando, per ogni annualità, l'imponibile complessivo di TFS corrispondente a ciascuna tipologia di prestazione, al quale è stata applicata la riduzione di aliquota pari a 1,5 punti percentuali per ogni anno che intercorre tra la cessazione del servizio e l'erogazione dell'indennità stessa. Per i pensionati nel 2018 la riduzione di aliquota applicata è pari all'1,5 per cento indipendentemente dalle annualità intercorse.

Nella parte relativa all'articolo 25, recante «Ordinamento degli Enti previdenziali pubblici», il *dossier* pare limitare l'applicazione della disciplina transitoria di cui al comma 2 dell'articolo in argomento esclusivamente all'INPS.

Al riguardo, rileva che, invece, nell'articolo 25 del decreto-legge n. 4 del 2019, il comma 2 fa espresso riferimento sia all'INPS che all'INAIL. Al riguardo, osserva che al momento non è possibile quantificare i maggiori oneri, individuabili solamente mediante il decreto di determinazione degli emolumenti del Presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione, che dovrà essere emanato ai sensi della lettera f), del comma 2, dell'articolo 25.

Segnala poi che la contabilizzazione degli oneri per 125 milioni di euro in termini di indebitamento netto e fabbisogno in allegato 3 come maggiore spesa è corretta in quanto, a un maggiore finanziamento del fondo di solidarietà (per effetto della proroga di destinazione in esame), corrisponde l'erogazione di corrispondenti prestazioni da parte del fondo di solidarietà medesimo. Quindi l'effetto differenziale in termini di indebitamento e fabbisogno conseguente dalla disposizione è una maggiore spesa.

In ordine alla previsione del maggior gettito derivante dall'aumento delle ritenute sulle vincite conseguite al «10&lotto», evidenzia che i giochi complementari e opzionali al «10&lotto» sono quelli istituiti e normati con le determinazioni direttoriali del 19 giugno 2014, n. 52221 e del 19 settembre 2017, n. 99704, rispettivamente per l'opzione del «NUMERO ORO» e del «DOPPIO ORO», giochi opzionali e complementari in quanto possibili solo a seguito di giocate effettuate sul gioco base e allo stesso

collegate. Le vincite conseguite al gioco 10&lotto non sono disponibili in alcuna «Banca Dati» ma sono state verificate dai documenti contabili elaborati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Conferma che l'ammontare delle ritenute è ascrivibile al solo gioco «10&lotto» e non agli altri giochi numerici a quota fissa.

Le vincite al «10&lotto» per l'anno 2018 sono state pari a euro 4.381.158.253 e, conseguentemente, ogni punto percentuale di ritenuta è pari a euro 43.811.582 determinando la stima effettuata, per l'anno 2020, di maggior gettito di circa 132 milioni di euro. Nella relazione tecnica relativa all'incremento stimato in occasione del decreto-legge n. 50 del 2017, correttamente, veniva indicato che oltre 300 milioni del complessivo prelievo sulle vincite si riferivano a quelle derivanti dal gioco del lotto ed è di tutta evidenza che, in tale sede, non poteva che riferirci a tutti i giochi numerici a quota fissa. È corretto che tutti i valori di gettito siano sempre associati al gioco del lotto e a tutti gli altri giochi numerici a quota fissa, ma ribadisce che la stima si riferisce al solo gioco oggetto dell'intervento normativo e cioè al «10&lotto» e ai relativi giochi opzionali e complementari (in quanto possibili solo a seguito di giocate effettuate sul gioco base e allo stesso collegate).

La relazione tecnica, relativa al decreto-legge n. 50 del 2017, ipotizzava una diminuzione della raccolta dei giochi numerici a quota fissa pari al 2 per cento, soprattutto in relazione ai possibili effetti dell'incremento sulle ritenute, disposto con il predetto intervento normativo, che avrebbero potuto determinarsi relativamente al solo gioco del lotto (non del «10&lotto»). Ciò in quanto tale intervento avrebbe depresso il *pay out* (percentuale di vincite netta) dei giochi numerici a quota fissa e il *pay out* del gioco del lotto è significativamente più basso di quello del «10&lotto», con i probabili effetti descritti nella citata relazione tecnica. In effetti, il solo gioco del lotto ha segnato nell'anno 2018 una significativa diminuzione ampiamente compensata dall'incremento della raccolta relativa al gioco «10&lotto».

A tal proposito, evidenzia che il citato gioco «10&lotto» segna un incremento annuale costante ed infatti non sono stati considerati effetti connessi a riduzione di gettito a titolo di I.R.E.S. e I.R.A.P. in conseguenza di contrazione delle vincite, proprio perché si è ipotizzato, nella relazione tecnica allegata al decreto-legge n. 4 del 2018, che l'aumento dell'aliquota della ritenuta sulle vincite possa determinare solamente un rallentamento della crescita sulla raccolta del gioco, ma non una flessione della domanda senza, quindi, alcun effetto deflattivo sui ricavi dei concessionari (ricevitori e concessionario per la gestione del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa).

Per quanto riguarda l'osservazione che la relazione tecnica non esamina gli effetti derivanti dalle politiche perseguite dagli enti locali, si osserva, per quanto riguarda il gioco del «10&Lotto», che tali politiche restrittive, sin ora, non hanno generato effetti significativi sul comparto dei giochi numerici a quota fissa e, in generale, che la relazione tecnica si riferisce, come d'uopo, alle specifiche misure previste dal provvedimento

legislativo in esame e non può tenere conto degli impatti ultronei derivanti da diverse misure normative che, in ogni caso, produrrebbero gli effetti loro propri senza però influire su quelli derivanti dalle disposizioni in oggetto. Precisa che i numerosi incrementi del PREU che si sono succeduti nel recente passato non comportano riduzioni di raccolta in quanto l'aumento PREU, ove non accompagnato da una riduzione del *pay out*, incide soltanto sulla filiera e non influenza il costo del gioco e, quindi, resta irrilevante per i giocatori.

Per quanto attiene alle disposizioni in materia di contrasto al gioco illegale, osserva che la relazione tecnica non stima il recupero coattivo delle imposte sottratte all'erario (per effetto degli interventi repressivi), ma, più semplicemente, l'incremento della raccolta legale derivante all'inasprimento delle pene per il gioco illegale, cioè l'effetto sostitutivo del mercato legale a quello illegale.

Relativamente all'articolo 23, concorda sulla necessità di espungere il riferimento a tale articolo dal testo dell'articolo 28, trattandosi di un mero refuso.

Riguardo all'osservazione circa la considerazione di effetti nettizzati e/o lordizzati, precisa che il prospetto degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica indica sempre oneri lordi e separatamente le maggiori entrate connesse alle maggiori spese. Inoltre, fornisce il dettaglio delle maggiori entrate e delle minori spese di cui al comma 2, lettera c), calcolabile sulla base del prospetto degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica.

In relazione all'osservazione del Servizio del bilancio, secondo cui le minori spese derivanti dall'articolo 18 non sarebbero scaturite dal provvedimento stesso, ma dalla legislazione vigente, precisa che lo stesso articolo 18 ridetermina, incrementandoli, i limiti di spesa dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 179, della legge n. 232 del 2016, e pertanto i corrispondenti risparmi di spesa sono determinati proprio dal provvedimento in esame.

Al riguardo, osserva che il differente impatto sui saldi di finanza pubblica è stato valutato, in coerenza con quanto scontato in sede di legge di bilancio, tenuto conto di quanto indicato nella relativa relazione tecnica ossia che «una quota del fondo, per un importo pari a 300 milioni di euro, è destinata per gli oneri di personale per il potenziamento dei centri per l'impiego». Tale importo è stato quindi considerato per intero negli anni 2019 e 2020, mentre rimane «a carico» del residuo del fondo nei restanti esercizi.

In conclusione, si riserva di mettere a disposizione della Commissione un documento scritto, recante anche i chiarimenti richiesti su altre disposizioni del decreto-legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,10.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 65**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, preso atto che il Governo ha depositato la relazione illustrativa relativa ai criteri di ripartizione della quota dell'otto per mille IRPEF di competenza statale per il 2017, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- sia assicurata, per i futuri esercizi, la più ampia rotazione degli interventi ammessi alla ripartizione dell'otto per mille di spettanza statale;
- si valuti l'opportunità che le risorse utilizzate a regime per leggi non comprese nelle finalità dell'otto per mille siano, anche mediante un graduale riordino normativo, ripristinate per le finalità originarie, al fine di dare piena attuazione all'articolo 17, comma 1.1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e garantire l'effettiva esecuzione della scelta effettuata dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 66**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, preso atto che il Governo ha depositato la relazione illustrativa relativa ai criteri di ripartizione della quota dell'otto per mille IRPEF di competenza statale per il 2017, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- sia assicurata, per i futuri esercizi, la più ampia rotazione degli interventi ammessi alla ripartizione dell'otto per mille di spettanza statale;
- si valuti l'opportunità che le risorse utilizzate a regime per leggi non comprese nelle finalità dell'otto per mille siano, anche mediante un graduale riordino normativo, ripristinate per le finalità originarie, al fine di dare piena attuazione all'articolo 17, comma 1.1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e garantire l'effettiva esecuzione della scelta effettuata dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 67**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, preso atto che il Governo ha depositato la relazione illustrativa relativa ai criteri di ripartizione della quota dell'otto per mille IRPEF di competenza statale per il 2017, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- sia assicurata, per i futuri esercizi, la più ampia rotazione degli interventi ammessi alla ripartizione dell'otto per mille di spettanza statale;
- si valuti l'opportunità che le risorse utilizzate a regime per leggi non comprese nelle finalità dell'otto per mille siano, anche mediante un graduale riordino normativo, ripristinate per le finalità originarie, al fine di dare piena attuazione all'articolo 17, comma 1.1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e garantire l'effettiva esecuzione della scelta effettuata dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 68**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, preso atto che il Governo ha depositato la relazione illustrativa relativa ai criteri di ripartizione della quota dell'otto per mille IRPEF di competenza statale per il 2017, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- sia assicurata, per i futuri esercizi, la più ampia rotazione degli interventi ammessi alla ripartizione dell'otto per mille di spettanza statale;
- si valuti l'opportunità che le risorse utilizzate a regime per leggi non comprese nelle finalità dell'otto per mille siano, anche mediante un graduale riordino normativo, ripristinate per le finalità originarie, al fine di dare piena attuazione all'articolo 17, comma 1.1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e garantire l'effettiva esecuzione della scelta effettuata dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi.

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 13**

*Presidenza del Presidente*  
PESCO

*Orario: dalle ore 14,15 alle ore 15,25*

*AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DELL'UFFICIO PARLAMENTARE DI  
BILANCIO SULLA NOTA CONGIUNTURALE – FEBBRAIO 2019*

## **FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

Martedì 12 febbraio 2019

### **Plenaria**

### **84<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BAGNAI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*  
*Garavaglia.*

*La seduta inizia alle ore 18,20.*

#### *SULLO SVOLGIMENTO DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA*

Il presidente BAGNAI propone di posticipare al termine della seduta lo svolgimento dell'Ufficio di Presidenza programmatico convocato alle ore 17,30.

Conviene la Commissione.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(1018) Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni**

(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 febbraio.

Il presidente BAGNAI avverte che il relatore procederà a illustrare il proprio schema di parere sul disegno di legge in esame, che sarà quindi messo in votazione.

Il senatore D'ALFONSO (PD) chiede una breve sospensione della seduta.

Il PRESIDENTE accede alla richiesta.

*La seduta, sospesa alle ore 18,25, riprende alle ore 18,30.*

Il relatore DI PIAZZA (*M5S*) presenta uno schema di parere favorevole, il cui testo è pubblicato in allegato, che viene posto in votazione.

Il senatore RUBBIA preannuncia il proprio voto di astensione.

Il senatore DE BERTOLDI (*FdI*) si esprime criticamente sull'impostazione alla base del provvedimento in esame, notando l'incongruità di una misura che trascura la produzione di ricchezza, privilegiando il momento redistributivo, pur in una fase di recessione. Osserva che le misure varate dal Governo risulteranno penalizzanti in particolare per le possibilità di sviluppo del meridione.

Il presidente BAGNAI invita a soffermarsi su aspetti che riguardano la competenza della Commissione.

Il senatore DE BERTOLDI (*FdI*) riprende il proprio intervento, sottolineando la responsabilità politica del Governo per le scelte compiute e dichiarando il voto contrario a nome del proprio Gruppo.

La senatrice CONZATTI (*FI-BP*) osserva che sarebbe stato preferibile prevedere un'area di esenzione nell'ambito dell'introduzione della *flat tax*, che avrebbe avuto effetti di stimolo dell'attività imprenditoriale e dei consumi. Valuta in maniera negativa le disposizioni in materia pensionistica, in quanto rispondenti a logiche propagandistiche, con un aggravio della situazione debitoria dello Stato. Riguardo alla materia dei giochi suggerisce l'opportunità di investimenti di carattere formativo e di prevedere una tassazione omogenea sui diversi tipi di gioco. Preannuncia quindi il voto contrario del proprio Gruppo.

Il senatore COMINCINI (*PD*) esprime perplessità riguardo l'introduzione del reddito di cittadinanza, nonché sulle disposizioni in materia previdenziale, le quali non appaiono adeguate all'esigenza di tutela delle fasce giovanili. Esprime quindi perplessità in merito alle misure riguardanti l'imposizione sui giochi, che contraddicono l'esigenza di trattamento fiscale uniforme. Dichiarò infine il voto contrario del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva infine lo schema di parere posto in votazione.

*La seduta termina alle ore 18,45.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1018**

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

premessi che:

l'articolo 20 introduce per il triennio 2019-2021 ed in via sperimentale la possibilità di riscattare in tutto o in parte i periodi non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria né soggetti ad alcun obbligo contributivo. In particolare, il comma 3 prevede che il relativo onere sia detraibile dall'imposta lorda sui redditi per una quota pari al 50 per cento, con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo, nell'anno di sostenimento e in quelli successivi;

l'articolo 23, comma 2, consente ai soggetti che fruiscono dell'anticipo pensionistico «quota 100» o che accedono ai pensionamenti di vecchiaia o anticipati di richiedere una somma pari all'indennità di fine servizio maturata, mediante finanziamento bancario agevolato;

l'articolo 24 riduce l'imposta sul reddito delle persone fisiche sull'indennità di fine servizio per la cessazione dal rapporto di lavoro in misura crescente rispetto al tempo trascorso fra la stessa e la corresponsione della relativa indennità;

in materia di giochi, l'articolo 27, comma 1, prevede l'aumento della ritenuta sulle vincite conseguite sul gioco denominato «10&lotto» e ai relativi giochi opzionali e complementari, che passa dall'8 per cento all'11 per cento a decorrere dal 1° luglio 2019. Per tutti gli altri giochi numerici a quota fissa resta ferma la ritenuta dell'8 per cento. Il comma 2 modifica la legge di bilancio 2019 disponendo un incremento pari al 2 per cento delle aliquote del prelievo erariale unico (PREU) applicabili agli apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei per il gioco lecito. Il comma 3 stabilisce che il rilascio dei nulla osta di distribuzione ai produttori e agli importatori degli AWP venga subordinato al versamento di un corrispettivo *una tantum* di 100 euro per ogni singolo apparecchio;

valutate positivamente, per quanto di competenza, le novità apportate dal provvedimento,

esprime parere favorevole.

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 20**

*Presidenza del Presidente*  
**BAGNAI**

*Orario: dalle ore 18,45 alle ore 19,30*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

## ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7<sup>a</sup>)

Martedì 12 febbraio 2019

**Plenaria**

**55<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

PITTONI

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Onofrio Cutaia, Direttore Generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali, accompagnato dalla dottoressa Maria Luisa Amante, capo segreteria.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

Il PRESIDENTE avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva in materia di Fondo unico per lo spettacolo (FUS): audizione del Direttore Generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali**

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 5 febbraio.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del Direttore Generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali.

Il dottor CUTAIA svolge il suo intervento.

Intervengono per porre quesiti i senatori la senatrice MONTEVECCHI (M5S) e il senatore RAMPI (PD)

Risponde il dottor CUTAIA.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Cutaia e dichiara conclusa l'audizione. Comunica inoltre che la documentazione acquisita nell'audizione odierna sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15.*

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

Martedì 12 febbraio 2019

### Plenaria

#### 49<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
COLTORTI

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'ingegner Maurizio Gentile, Amministratore delegato e Direttore generale di RFI, la dottoressa Mara Mancini, Responsabile delle Relazioni istituzionali, il dottor Francesco Castellone, Responsabile delle Relazioni con i media e la dottoressa Margherita Martini, Responsabile degli Affari istituzionali nazionali delle Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.*

*La seduta inizia alle ore 11,10.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sull'applicazione del codice dei contratti pubblici: audizione di RFI – Rete Ferroviaria Italiana**

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 18 dicembre 2018.

Il PRESIDENTE introduce la procedura informativa in titolo.

Prende la parola l'ingegner GENTILE.

Intervengono successivamente per porre quesiti i senatori MARGIOTTA (PD), RICCIARDI (M5S), SANTILLO (M5S), RUSPANDINI (Fdi) e MALLEGGNI (FI-BP).

Interviene quindi in replica l'ingegner GENTILE.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara quindi conclusa l'audizione odierna, rinviando ad altra seduta il seguito dell'indagine conoscitiva.

*La seduta termina alle ore 12,15.*

## AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)

Martedì 12 febbraio 2019

**Plenaria**

**39<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
VALLARDI

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(169) TARICCO ed altri. – Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane**

**(739) MOLLAME ed altri. – Norme in materia di produzione e vendita del pane**

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 febbraio.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella precedente seduta si è chiuso il dibattito. Cede quindi la parola alla relatrice.

La relatrice AGOSTINELLI (M5S) illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato), precisando che la stessa ha inteso sintetizzare le considerazioni e i suggerimenti formulati dai colleghi nel corso della discussione.

Il senatore TARICCO (PD), intervenendo in dichiarazione di voto, ringrazia la relatrice per la proposta, che ha saputo raccogliere efficacemente le osservazioni emerse nel dibattito. Preannuncia quindi il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore MOLLAME (M5S) esprime anch'egli apprezzamento per la proposta di parere della relatrice e preannuncia il voto favorevole della sua parte politica.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) si unisce all'apprezzamento dei colleghi, dichiarando il voto favorevole anche del suo Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere della relatrice, che è approvata all'unanimità.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 169 E 739**

La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo, per quanto di competenza,

preso atto che la Commissione di merito, in data 29 gennaio 2019, ha adottato come testo base per la prosecuzione dell'esame il disegno di legge n. 739;

rilevato comunque che i testi dei due disegni di legge appaiono in gran parte convergenti e sovrapponibili;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1) al fine di assicurare una maggiore tutela dei panificatori che seguono le norme, nonché della salute e della buona fede dei consumatori, anche contro il rischio di frodi, si segnala l'esigenza di elevare l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 2, comma 7, dei due disegni di legge, in modo tale che possano avere un reale effetto deterrente contro le violazioni degli obblighi previsti dal medesimo articolo 2 in materia di utilizzo delle varie denominazioni di pane e di corretta informazione ai consumatori;

2) appare inoltre opportuno mantenere, ai fini di una normativa più completa ed organica del settore, sia la disciplina sulle paste acide contenuta nell'articolo 6 del disegno di legge n. 169, sia quella sulla pasta madre essiccata, prevista dall'articolo 6 del disegno di legge n. 739. Ciò in quanto la pasta acida essiccata non è un additivo chimico ma semplicemente un impasto essiccato per garantire al pane stabilità di acidità e gusto, mentre l'impasto della pasta madre è ottenuto con farina e acqua, sottoposto ad una lunga fermentazione naturale ed acidificante;

3) fermo restando il principio generale del mutuo riconoscimento stabilito dall'articolo 10 del disegno di legge n. 169 e dall'identico articolo 9 del disegno di legge n. 739, che escludono l'applicazione delle disposizioni dei due provvedimenti ai prodotti legalmente fabbricati o commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione europea o in Turchia o fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare la disposizione prevedendo che i prodotti della panificazione provenienti dai suddetti Paesi e commercializzati in Italia debbano comunque indicare almeno l'origine degli ingredienti e lo specifico processo di produzione utilizzato;

4) relativamente alle definizioni contenute nell'articolo 2 dei due disegni di legge in esame, valuti la Commissione di merito l'opportunità

di integrare le definizioni stesse, con particolare riguardo a quelle concernenti i processi di produzione del pane, con l'indicazione espressa dei tempi minimi di lavorazione richiesti da ciascun processo, a garanzia della maggiore qualità dei prodotti;

5) infine, valuti la Commissione di merito la possibilità di inserire specifiche norme di incentivazione e sostegno delle produzioni di pane fresco «tradizionale» o «di qualità», come identificate nei disegni di legge in esame, ad esempio sotto forma di agevolazioni fiscali o di priorità nell'accesso ai programmi di finanziamento europei, nazionali o locali di settore.

## **INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Martedì 12 febbraio 2019

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 41**

*Presidenza del Presidente*  
**GIROTTO**

*Orario: dalle ore 15 alle ore 15,20*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

## LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

Martedì 12 febbraio 2019

**Plenaria**

**76<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
CATALFO

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

La presidente CATALFO ricorda che per le sedute della Commissione relative all'esame del disegno di legge n. 1018 è stata richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sulla quale la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto l'attivazione del circuito audiovisivo.

### *IN SEDE REFERENTE*

**(1018) Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 febbraio.

La presidente CATALFO (M5S), relatrice, avverte che stamattina alle ore 9 è scaduto il termine di presentazione delle proposte di modifica. Sono stati presentati 11 ordini del giorno e 1629 emendamenti, che verranno inviati alle Commissioni consultive per il prescritto parere. Dopo aver ricordato che nella precedente seduta si sono esauriti gli interventi,

in discussione generale, replicando agli intervenuti, che ringrazia per il contributo fornito e le osservazioni espresse, si sofferma anzitutto su alcune delle critiche rivolte al provvedimento. Osserva anzitutto che la scelta dello strumento del decreto-legge è legata all'emergenza che coinvolge circa cinque milioni di italiani che vivono al di sotto della soglia di povertà assoluta. Richiama poi le principali risultanze dell'indagine conoscitiva sul funzionamento dei centri per l'impiego in Italia e all'estero, con particolare riferimento all'esperienza tedesca, e sottolinea l'importanza di investire nel settore, caratterizzato attualmente da una carenza di personale e da un'offerta di servizi molto diversa, a seconda del territorio cui si fa riferimento. Rivendica la scelta del Governo di aver stanziato nell'ultima legge di bilancio le risorse per assumere 4.000 nuovi addetti ai Centri per l'impiego e 6.000 persone che ricopriranno il ruolo di *navigator*, ossia di orientatori esperti nel collegamento con il mercato del lavoro, nell'analisi del contesto territoriale e nelle prospettive di formazione rispetto alle reali esigenze locali.

Fa quindi notare, contestando le relative critiche espresse al riguardo, l'importanza di aver reso interoperabili il Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (SIUPL) e il Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS).

Richiama quindi l'articolo 4, che subordina l'erogazione del beneficio a una serie di condizioni, tra le quali la disponibilità a partecipare a progetti dei comuni, utili alla collettività, mettendo a disposizione un numero massimo di 8 ore settimanali. In risposta a quanti hanno ritenuto tale limite eccessivamente basso, rileva che l'intento del provvedimento non è quello di incrementare il numero di lavoratori socialmente utili, ma di consentire ai beneficiari del reddito di cittadinanza di acquisire le competenze necessarie per entrare o rientrare nel mondo del lavoro, ottenendo così una indipendenza economica.

A chi ha segnalato una possibile posizione marginale riservata al terzo settore fa notare che, al contrario, il provvedimento attribuisce ad esso un ruolo importante, sia perché è stato incrementato in maniera rilevante il Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale sia perché gli enti che vi fanno riferimento verranno coinvolti nei settori dell'inclusione sociale, della formazione e della gestione dei beneficiari di assegno di ricollocazione.

Giudica inoltre infondate le critiche alla scelta di inserire nello stesso provvedimento misure per la lotta alla povertà e politiche attive per il lavoro: i due ambiti sono infatti strettamente connessi e le finalità di superamento del disagio sociale e di reinserimento lavorativo dovranno essere perseguite anche grazie alla collaborazione e al collegamento tra centri per l'impiego e Comuni.

L'articolo 2 al comma 4 individua il parametro della scala di equivalenza, che è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare e viene incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenni, fino ad un massimo di 2,1. A chi ha fatto notare una possibile iniquità di tale scala,

che favorirebbe i *single*, ricorda che la cifra massima del beneficio destinata alle famiglie più numerose è comunque pari a 1.330 euro al mese; assicura tuttavia che il tema è alla sua attenzione, come relatrice, per ulteriori riflessioni e approfondimenti.

Con riferimento alle disabilità, che per alcuni sarebbero trascurate, sottolinea che la misura ha carattere universale e che saranno circa 250.000 i nuclei familiari in cui è presente una persona disabile che beneficeranno del reddito di cittadinanza. Elenca quindi le ulteriori misure che riguardano il settore, come l'esonero dagli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza stesso per casi di disabilità grave o di non autosufficienza. Richiama poi i riferimenti normativi che definiscono «l'offerta congrua» di lavoro e segnala, con riferimento all'assegno di collocazione, il suo scarso utilizzo da parte delle Regioni.

Difende quindi la scelta di prevedere sanzioni penali e amministrative molto severe per chi, tra i beneficiari del reddito di cittadinanza, violi le disposizioni contenute nel provvedimento, a maggior ragione in quanto la misura viene finanziata dalla fiscalità generale.

Esprime stupore per le dichiarazioni di quanti ritengono che il beneficio erogato sia troppo elevato se paragonato ai primi stipendi medi dei giovani, osservando che a destare clamore dovrebbero essere proprio questi ultimi, che sono prossimi alla soglia di povertà e rappresentano una lesione della dignità dei lavoratori e un freno allo sviluppo dell'economia del paese.

Conclude sottolineando l'attenzione che il decreto-legge riserva alla formazione, la cui rilevanza, in un mercato del lavoro in continua evoluzione a causa dell'avvento dell'informatica e della robotica, aumenterà sempre più col passare del tempo.

La correlatrice NISINI (*L-SP-PSd'Az*) richiama brevemente i principali elementi emersi nel corso delle audizioni e della discussione generale e svolge alcune considerazioni sul tema di «Quota 100».

Contesta innanzitutto che la misura favorisca solo chi può contare su una carriera professionale lunga e costante, in quanto il provvedimento prevede ulteriori disposizioni che aumentano la platea delle persone coinvolte, come «opzione donna», il congelamento del meccanismo che adegua l'età pensionabile all'aspettativa di vita e il riscatto della laurea flessibile e agevolato.

Nega poi che il decreto-legge abbia finalità elettorali, segnalando che quanto in esso contenuto era stato previsto nel contratto di Governo firmato tra i due partiti di maggioranza, e che la misura di «Quota 100» crei ulteriori disequaglianze, visto che, pur transitoria, avrà un seguito normativo, o favorisca uomini che vivono al Nord e hanno un'alta quota retributiva, considerato che circa il 40 per cento delle domande finora pervenute arriva dal Sud del Paese. Si dichiara orgogliosa di tale intervento pensionistico, che cerca di far fronte ad alcuni degli effetti della legge Fornero e pone al centro la famiglia, con i nonni che potrebbero sostituire

in alcune incombenze familiari le mamme, favorendo così il rientro di queste ultime nel mercato del lavoro.

Sottolinea poi che il decreto, pur favorendo il pensionamento soprattutto dei dipendenti pubblici, permetterà contestualmente un ringiovanimento della macchina burocratica dello Stato, rendendola magari più efficiente.

Conclude segnalando la disponibilità a valutare gli emendamenti presentati con la finalità di migliorare il testo in esame.

Il sottosegretario COMINARDI ringrazia gli intervenuti in discussione generale per gli spunti di riflessione offerti. Concorda con la valutazione della Presidente – relatrice sull'opportunità di inserire nello stesso provvedimento misure di contrasto alla povertà e politiche attive del lavoro, in quanto fortemente connesse tra loro. Pur comprendendo le critiche rivolte dal senatore Laus con riferimento all'articolo 8 del decreto, che pone delle rigidità alla concessione degli incentivi per l'impresa, ossia contratti a tempo pieno e indeterminato, chiarisce che il Governo ha una visione politica diversa e ritiene giustificate quelle condizioni. Assicura inoltre che, sempre con riferimento all'articolo 8, è all'attenzione del Governo il tema della mancanza di una indicazione temporale circa la sanzione per il datore di lavoro che licenzi un beneficiario di reddito di cittadinanza. Allo stesso modo, è in corso una riflessione che riguarda i senza fissa dimora, che potrebbero, secondo quanto emerso dalle audizioni, essere esclusi dal reddito di cittadinanza. Al riguardo precisa che, secondo i dati in possesso del Ministero, non sarebbero 50.000 i possibili esclusi, ma molti meno, in quanto almeno i due terzi, per lo più connazionali, sarebbero iscritti all'anagrafe di qualche Comune italiano. Garantisce comunque che il Governo è alla ricerca di una soluzione per le persone coinvolte. Quanto alle critiche circa l'inequità della scala di equivalenza, che sembrerebbe favorire i *single* rispetto alle famiglie numerose, si associa a quanto dichiarato dalla Presidente – relatrice; conferma comunque la sensibilità del Governo sul tema.

Con riferimento alla figura dei *navigator*, precisa che ANPAL Spa è una società a controllo pubblico, ma di diritto privato; quindi la selezione si svolgerà secondo la disciplina che regola l'attività di tali società, certamente nel rispetto della trasparenza e dei criteri di pubblicità. Ai nuovi assunti verrà corrisposto uno stipendio dignitoso, con l'impegno a una stabilizzazione.

Riconosce che la misura di «Quota 100» non rappresenta l'abolizione della legge Fornero, ma rivendica l'ulteriore passo avanti rispetto a quanto disposto dai Governi precedenti. Ribadisce comunque che le misure contenute nel decreto-legge non peseranno sui giovani, che invece potranno usufruire, come componenti di nuclei familiari, del reddito di cittadinanza e saranno coinvolti nel ricambio generazionale cui porterà «Quota 100».

A chi critica la decisione di varare delle misure in *deficit* ricorda l'esperienza del Portogallo, il Paese dell'Unione europea con un rapporto *deficit*/PIL più vicino a quello dell'Italia e che, grazie ad una politica di in-

vestimenti in formazione e infrastrutture, ha abbattuto la disoccupazione e rilanciato l'economia. Ricorda quindi che il rapporto deficit PIL dell'Italia è comunque il più basso almeno dal 2011.

Sul fatto che il provvedimento preveda diversi decreti attuativi rileva come si tratti di una prassi e comunque riguardi norme di dettaglio.

Circa le accuse di varare il provvedimento a fini elettorali, fa notare che il Movimento 5 Stelle sosteneva l'adozione di un reddito di cittadinanza ben prima di entrare in Parlamento nel 2013 e si dichiara convinto che, nonostante gli ultimi sondaggi, dai quali emergerebbe una contrarietà della maggioranza degli italiani nei confronti di una simile misura (il che escluderebbe la convenienza politica della scelta), si debba procedere senza indugio a favore dei meno fortunati.

Sul tema dei rapporti con i Comuni e le Regioni, il cui ruolo futuro sarà fondamentale, ricorda i vari incontri tecnici e politici svolti nei mesi scorsi e anche negli ultimi giorni e garantisce che i contatti si intensificheranno.

Contesta poi l'osservazione secondo cui le sanzioni previste a carico delle imprese risulterebbero sproporzionate; viene piuttosto richiesta agli imprenditori, a fronte di interventi significativi in loro favore, un'assunzione di responsabilità nei confronti dello Stato. Riguardo all'impatto di «Quota 100» sul sistema sanitario nazionale, elenca una serie di interventi già posti in atto dal Ministro della sanità per fronteggiare la questione. A chi critica la circostanza che con «Quota 100» la pensione anticipata non possa essere cumulata con altri redditi, replica ricordando che si tratta non di un obbligo, ma di un'opzione offerta al lavoratore e che lo strumento dovrà anche servire a garantire un ricambio generazionale. Dopo aver ringraziato il senatore Nannicini, che nel suo intervento ha dichiarato di apprezzare, pur non condividendolo, lo sforzo fatto con il reddito di cittadinanza per affrontare il tema del contrasto alla povertà, riconosce che con il decreto-legge non viene abolita la cosiddetta «legge Fornero»; evidenzia tuttavia che il provvedimento costituisce un primo importante passo per il suo superamento e ricorda i molteplici interventi – quali l'Ape sociale, l'Opzione donna ed il blocco degli incrementi dell'età pensionabile per effetto dell'aumento delle aspettative di vita – presenti nel testo. Sottolinea poi che costituisce un obiettivo del Governo quello di arrivare alla cosiddetta «Quota 41» per tener conto delle legittime esigenze dei lavoratori precoci. In merito all'osservazione secondo cui «Quota 100» beneficerebbe prevalentemente gli uomini residenti nel Nord d'Italia, evidenzia anzitutto che, in base ai dati INPS, il 40,8 per cento delle domande dovrebbero provenire dalle regioni del Sud ed il 32,6 per cento da quelle del Nord: sotto questo aspetto, pertanto, lo strumento non appare squilibrato. È vero invece che esso risulta rivolto principalmente agli uomini, che costituiscono peraltro anche la maggioranza degli occupati; al tempo stesso segnala che nel decreto-legge è anche prevista la cosiddetta «Opzione donna», rivolta esclusivamente alle lavoratrici, che di fatto consente un riequilibrio degli interventi. Fa presente che si sta attuando un potenziamento della rete dei servizi sociali, grazie anche allo stanziamento di

615 milioni di euro previsti nell'ultima legge di bilancio. Riguardo all'esigenza di un canale di comunicazione diretta tra i centri per l'impiego e i comuni, osserva che si sta lavorando per il coordinamento delle piattaforme già esistenti, al fine di garantirne l'interoperabilità. Le sanzioni particolarmente severe previste nei confronti di coloro che richiedono indebitamente l'erogazione del reddito di cittadinanza non devono essere lette come una misura punitiva nei confronti dei più poveri, bensì come un necessario deterrente diretto ad evitare possibili abusi. Al senatore Bertacco, che ha lamentato la scarsa attenzione dedicata alle imprese, il Sottosegretario ricorda anzitutto che il provvedimento non è primariamente indirizzato al mondo imprenditoriale, bensì alle persone in difficoltà; c'è comunque attenzione anche nei confronti delle imprese, per le quali è individuato un ruolo significativo. Condivide l'osservazione secondo cui con il solo sostegno economico non si risolvono tutti i problemi connessi al disagio sociale; tuttavia, con il decreto-legge il Governo interviene anche sul tema dell'inclusione sociale e della formazione. Quanto alla previsione dell'obbligo di svolgere otto ore di attività in ambito sociale, è lo stesso decreto-legge a prevedere gli ambiti (culturali, sociali, ambientali e così via) in cui tale attività dovrà essere svolta; auspica pertanto che i comuni si attiveranno in tal senso. Riguardo all'abolizione del Piano nazionale contro la povertà, sottolinea come tale strumento sia stato di fatto superato dalla proposta del reddito di cittadinanza, grazie al quale sono state impegnate risorse assai significative, che serviranno anche per il rafforzamento dei servizi sociali. In merito alle modalità di utilizzo della carta RdC, ricorda che l'unico limite attualmente previsto è il divieto relativo ai giochi che prevedono vincite in denaro: si fa riferimento pertanto a situazioni di ludopatia in cui dovrebbero intervenire a supporto anche i servizi sociali, al fine di educare i soggetti ad una corretta gestione delle risorse familiari. Ritiene in definitiva che in casi del genere non sia sbagliato intervenire anche prevedendo forme di controllo riguardo all'utilizzo della carta. Sulle questioni sollevate concernenti il tema della *privacy* fa infine presente che è in corso un'interlocuzione tra il Governo e l'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

La senatrice TOFFANIN (*FI-BP*) interloquisce brevemente chiedendo conto di alcune questioni su cui non ritiene siano state fornite risposte in sede di replica, in particolare sulla data in cui sarebbe stata commissionata la stampa delle *card* da parte di *Postepay* S.p.a. e sulle problematiche attinenti alla *privacy* sollevate dal decreto-legge. Chiede di conseguenza se sia possibile prevedere un'ulteriore audizione del Garante per la protezione dei dati personali su questo tema.

La PRESIDENTE ricorda che il Garante per la protezione dei dati personali, non essendo disponibile ad intervenire personalmente in audizione, ha comunque trasmesso una propria memoria, che è a disposizione dei commissari. La fase delle audizioni si è ormai conclusa e non è più possibile prevedere ulteriori convocazioni. Segnala inoltre che, nel corso

dell'audizione di *Postepay* S.p.a., l'amministratore delegato ha comunicato che la stampa delle *card* è stata commissionata in data 28 gennaio 2019.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

La presidente CATALFO avverte che, in considerazione dell'andamento dei lavori, la seduta antimeridiana di domani già prevista per le ore 11, è sconvocata. Restano confermate le restanti sedute della settimana.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

Martedì 12 febbraio 2019

**Plenaria****72<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
**LICHERI***La seduta inizia alle ore 14,10.**IN SEDE CONSULTIVA*

**(844) Deputato Angela SALAFIA ed altri.** – *Disposizioni in materia di azione di classe*, approvato dalla Camera dei deputati

**(583) Alessandra RICCARDI.** – *Disposizioni in materia di azione di classe*

(Parere alle Commissioni 2<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> riunite. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere non ostativo su testo ed emendamenti)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 5 febbraio.

La senatrice GAUDIANO (*M5S*), relatrice, illustra uno schema di parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti relativi al disegno di legge n. 844, ricordando che il tema della *class action* è stato trattato dal Parlamento europeo nella risoluzione del 2012 «Verso un approccio europeo coerente in materia di ricorsi collettivi», in cui si pone in evidenza la necessità di un'armonizzazione europea basata su un insieme comune di principi rispettosi delle tradizioni giuridiche nazionali e in grado di fornire salvaguardie per evitare contenziosi abusivi.

L'anno successivo, la Commissione europea ha emanato la raccomandazione 2013/396/UE, in cui detta principi comuni per i meccanismi di ricorso collettivo di natura inibitoria e risarcitoria negli Stati membri che riguardano violazioni di diritti conferiti dalle norme dell'Unione, tra cui il principio dell'adesione, cosiddetto *opt-in*, che si contrappone all'*opt-out* della tradizione giuridica della *class action* americana. Sulla base di tale raccomandazione, il ricorso collettivo di natura risarcitoria è ora disponibile in 19 Stati membri (tra cui l'Italia), ma in oltre la metà

di questi Stati esso è limitato a settori specifici e principalmente alle controversie riguardanti i consumatori. Il quadro europeo risulta pertanto ancora frastagliato e disomogeneo tra i vari Stati membri (relazione della Commissione europea COM(2018) 40, del 25 gennaio 2018).

Nell'ottica di rafforzare la normativa europea sul ricorso collettivo per i consumatori, la Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure, chiamato «New Deal per i consumatori», volto ad aggiornare e migliorare la vigente legislazione in materia, in particolare rafforzando l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e il ricorso extragiudiziale dei diritti dei consumatori e agevolando il coordinamento e l'azione delle autorità nazionali per la tutela dei consumatori. Il pacchetto è composto da tre documenti: la comunicazione «Un new deal per i consumatori» (COM(2018) 183); la proposta di direttiva COM(2018) 184, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori; la proposta di direttiva COM(2018) 185, che apporta modifiche a quattro direttive in materia di tutela degli interessi economici dei consumatori.

Il senatore PITTELLA (*PD*) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice, e preannuncia il voto di astensione sullo schema di parere, motivato dalla considerazione della necessità di assicurare un più stringente coordinamento tra la normativa proposta e quella dell'Unione europea vigente in materia. Ritiene inoltre utile l'istituzione di un osservatorio autorevole, per il monitoraggio sull'attuazione di questo importante strumento a tutela dei consumatori.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

**(594) GIROTTA ed altri. – Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale**

**(622) PATRIARCA ed altri. – Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale**

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il senatore LOREFICE (*M5S*), relatore, illustra il disegno di legge n. 594, adottato come testo base dalla Commissione industria, che riprende il lavoro svolto dal Parlamento durante la scorsa Legislatura. L'atto Senato n. 594 si presenta in un testo pressoché identico all'atto Senato n. 2272, approvato in prima lettura alla Camera dei deputati e passato al Senato senza che questi ne abbia potuto concluderne l'esame per la fine della Legislatura.

Il disegno di legge si compone di 17 articoli. L'articolo 1 disciplina l'oggetto e la finalità della legge che, riconoscendo al commercio equo e

solidale una funzione rilevante nella crescita economica e sociale delle aree meno sviluppate del pianeta, si propone di stimolare un più ampio e trasparente accesso al mercato nazionale delle merci prodotte, trasformate e distribuite attraverso le filiere del commercio equo e solidale, nel rispetto del principio di concorrenza leale e favorendo un'adeguata protezione dei consumatori.

L'articolo 2 contiene le definizioni. Per l'accordo di commercio equo e solidale, stipulato con un produttore, si prevedono alcuni requisiti specifici: il pagamento di un prezzo equo, misure a carico del committente per il graduale miglioramento della qualità della produzione e in favore dello sviluppo della comunità locale, il progressivo miglioramento dei livelli di impatto ambientale della produzione, l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, di remunerare in maniera adeguata i lavoratori, di rispettare i diritti sindacali e di impegnarsi per il contrasto del lavoro minorile.

Gli articoli 3 e 4 disciplinano le organizzazioni del commercio equo e solidale e i relativi enti rappresentativi, stabilendo che devono essere senza scopo di lucro e con un ordinamento interno a base democratica.

L'articolo 5 disciplina gli enti di promozione del commercio equo e solidale. Si prevede che la promozione e il sostegno avvengano attraverso la concessione in licenza di uno o più marchi, la cui conformità a standard internazionalmente riconosciuti sia certificata da organismi di certificazione accreditati.

Gli articoli 6 e 7 istituiscono, rispettivamente, l'Elenco nazionale del commercio equo e solidale e la Commissione per il commercio equo e solidale presso il Ministero dello sviluppo economico, disciplinandone la composizione e i compiti.

L'articolo 8 fissa il principio di mutuo riconoscimento stabilendo che le tutele e i benefici previsti dalla legge siano estesi anche alle imprese e alle merci riconosciute o certificate in altri Stati membri dell'Unione europea.

L'articolo 9 stabilisce che i prodotti del commercio equo e solidale siano presentati, etichettati e pubblicizzati con una serie di denominazioni specifiche, anche in lingue straniere.

L'articolo 10 prevede una serie di interventi che lo Stato, le regioni e le province autonome possono intraprendere per la diffusione del commercio equo solidale, nella misura in cui ciò non comporti maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare è prevista l'erogazione di contributi per l'apertura o per la ristrutturazione della sede o per l'acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni informatiche, nei limiti di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 concernente il regime di aiuti *de minimis* e dal regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

L'articolo 11 prevede che lo Stato promuova l'utilizzo dei prodotti e dei servizi del commercio equo e solidale nei propri acquisti e, in particolare, per le mense e per i servizi di ristorazione delle amministrazioni pubbliche, con la possibilità di riconoscere alle imprese aggiudicatari un rim-

borso fino al 15 per cento dei maggiori costi conseguenti alla specifica indicazione di tali prodotti nell'oggetto del bando, entro i limiti delle risorse disponibili nel Fondo istituito all'articolo 15 e entro le soglie stabilite per gli aiuti *de minimis* di cui ai citati regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013.

L'articolo 12 istituisce la Giornata nazionale del commercio equo e solidale. L'articolo 13 stabilisce i contenuti del regolamento di esecuzione da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, mentre l'articolo 14 individua i principi cui devono attenersi le regioni nell'attuare la legge.

L'articolo 15 istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per il commercio equo e solidale con una dotazione di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018, mentre l'articolo 16 prevede la relativa copertura finanziaria e il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, compreso l'obbligo di notifica alla Commissione europea (ad eccezione dei casi in cui trovi applicazione un regime di aiuti *de minimis*).

Infine, l'articolo 17 contiene le disposizioni transitorie e finali, e stabilisce il principio per il quale i benefici e le tutele riconosciuti dalla legge, e in particolare le disposizioni in materia di marchi e di etichettatura applicabili alle imprese e ai prodotti del commercio equo e solidale, non devono comportare ostacoli agli scambi nell'ambito dell'Unione europea.

Il senatore PITTELLA (*PD*) ringrazia il relatore, anche per aver dato conto del lavoro svolto nella scorsa Legislatura, in cui alla Camera dei deputati furono accolti dal Governo tre ordini del giorno e fu approvato a grande maggioranza il disegno di legge atto Camera n. 75 a prima firma del deputato Ermete Realacci, finalizzato a sottoporre la filiera a controlli contro frodi e contraffazioni mediante l'istituzione di un apposito marchio. La versione oggi all'esame, a cui è abbinato l'atto Senato n. 622 di iniziativa del Gruppo PD, presenta tuttavia tre aspetti di criticità, che indurranno, al momento del voto, ad una posizione di astensione.

La senatrice TESTOR (*FI-BP*) si dichiara favorevole ad un provvedimento che va a inquadrare normativamente un settore importante. Rileva, tuttavia, alcune criticità connesse con l'esigenza di evitare disparità tra uomini e donne, di scongiurare lo sfruttamento di minori e di definire meglio la disciplina del marchio e del settore della distribuzione.

Il relatore LOREFICE (*M5S*) sottolinea che il settore del commercio equo e solidale, che esiste da circa 20 anni, si è espanso solo negli ultimi anni, raggiungendo circa 70 o 80 milioni di euro l'anno di fatturato. Si tratta di cifre contenute, ma che sono comunque portatrici di un messaggio importante di affermazione di diritti sociali fondamentali, che il disegno di legge provvede a favorire, colmando il vuoto normativo relativo a un settore rimasto finora alla libera iniziativa privata.

La senatrice BONFRISCO (*L-SP-PSd'Az*) esprime condivisione per il rafforzamento di diritti sociali fondamentali, che andrebbero assicurati non solo a un settore ristretto, ma estesi a tutto il commercio. A tale riguardo, ricorda che nell'accordo di libero scambio tra Canada, Stati Uniti e Messico, per la prima volta, si afferma l'obiettivo di un commercio che sia non solo libero, ma anche «giusto».

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 844-583  
E SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 844, adottato come testo base dalle Commissioni riunite 2<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> in data 29 novembre 2018;

rilevato che il disegno di legge mira a trasfondere la disciplina dell'azione di classe, attualmente contenuta nel decreto legislativo n. 206 del 2005 (c.d. codice del consumo) all'interno del codice di procedura civile (c.p.c.), rendendola uno strumento di più ampia applicazione, sia sotto il profilo soggettivo, attualmente circoscritto alla categoria dei consumatori e utenti, sia sotto il profilo oggettivo, ovvero delle situazioni giuridiche che possono essere fatte valere in giudizio;

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 844;

considerato, per i profili europei, che:

– nella sua risoluzione del 2012 «Verso un approccio europeo coerente in materia di ricorsi collettivi», il Parlamento europeo ha posto in evidenza la necessità di un approccio orizzontale dell'UE al ricorso collettivo che sia focalizzato sulla violazione dei diritti dei consumatori, basato su un insieme comune di principi rispettosi delle tradizioni giuridiche nazionali e in grado di fornire salvaguardie per evitare contenziosi abusivi. Ha inoltre sottolineato che le azioni giudiziarie collettive, evitando controversie separate su questioni simili, possono apportare benefici in termini di riduzione dei costi e di aumento della certezza giuridica per i ricorrenti, i convenuti e il sistema giudiziario;

– la raccomandazione della Commissione 2013/396/UE, dell'11 giugno 2013, relativa a principi comuni per i meccanismi di ricorso collettivo di natura inibitoria e risarcitoria negli Stati membri che riguardano violazioni di diritti conferiti dalle norme dell'Unione, ha fornito linee guida agli Stati membri per la disciplina di questi strumenti. In particolare, tra i principi specifici cui attenersi figurava la costituzione della parte ricorrente secondo il principio dell'adesione (cosiddetto *opt-in*, che si contrappone all'*opt-out* della tradizione giuridica della *class action* americana);

– per fare il punto sull'attuazione della raccomandazione sopracitata, la Commissione ha presentato una relazione, il 25 gennaio 2018, sulle modalità con le quali gli Stati membri hanno proceduto a dare seguito ai principi fissati dall'Unione europea (COM(2018) 40), nella quale si evidenziava, tra l'altro, che il ricorso collettivo di natura risarcitoria è disponibile

in 19 Stati membri (tra cui l'Italia), ma in oltre metà di questi Stati è limitato a settori specifici, principalmente alle controversie riguardanti i consumatori. Sotto un profilo più generale, la relazione ha rilevato che, dall'analisi delle evoluzioni legislative negli Stati membri, è emerso un quadro europeo ancora frastagliato e disomogeneo;

– nell'ottica di fornire un'efficace protezione e rispetto dei diritti conferiti dalle norme dell'Unione attraverso la configurazione di un sistema di ricorso collettivo chiaro, giusto, trasparente e accessibile, la Commissione europea è tornata recentemente ad occuparsi della protezione dei consumatori, presentando un pacchetto di misure, chiamato «New Deal per consumatori», volto ad aggiornare e migliorare la vigente legislazione in tema di protezione dei consumatori, in particolare rafforzando l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e il ricorso extragiudiziale dei diritti dei consumatori ed agevolando il coordinamento e l'azione efficace delle autorità nazionali per la tutela dei consumatori. Il pacchetto è composto da tre documenti:

1) la Comunicazione «Un new deal per i consumatori» (COM(2018) 183), in cui si evidenzia come recenti pratiche abusive su vasta scala che colpiscono i consumatori in tutta l'UE hanno minato la fiducia dei consumatori nel mercato unico. Tali eventi su vasta scala comprendono lo scandalo del «Dieselgate» (nel cui caso alcuni costruttori di automobili avevano installato dispositivi tecnologici nelle auto per alterarne le prove di emissione) e hanno anche innescato un dibattito in merito all'esistenza, in seno all'UE, di meccanismi sufficientemente forti per gestire tali problematiche, in particolare per applicare efficacemente le norme in materia di protezione dei consumatori e fornire possibilità di ricorso ai consumatori danneggiati. Inoltre, in alcuni Stati membri è emersa quale fonte di preoccupazione anche la problematica della diversa composizione o delle diverse caratteristiche degli stessi prodotti venduti in parti differenti del mercato unico;

2) la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2018, (COM(2018) 184), relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, è volta a migliorare l'efficacia dei provvedimenti inibitori e contribuire all'eliminazione delle conseguenze delle violazioni del diritto UE che colpiscono gli interessi collettivi dei consumatori. Essa introduce un nuovo regime basato, tra l'altro, su quanto indicato nel 2013 dalla Commissione europea nella raccomandazione sopracitata;

3) la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2018) 185), che apporta modifiche a quattro direttive in materia di tutela degli interessi economici dei consumatori. Tali modifiche interessano prevalentemente la direttiva sulle pratiche commerciali sleali (2005/29/CE) e la direttiva sui diritti dei consumatori (2011/83/UE). Le altre due direttive, quella sulle clausole abusive nei contratti (93/13/

CEE) e quella sull'indicazione dei prezzi (98/6/CE), sono modificate solo per quanto riguarda le sanzioni;

valutato che non sussistono profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge n. 844 e sugli emendamenti ad esso riferiti.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Martedì 12 febbraio 2019

### Plenaria

*Presidenza della Presidente*  
Emanuela CORDA

*La seduta inizia alle ore 11,45*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016**

C. 1332

(Parere alla III Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Carlo PIASTRA (*Lega*), *relatore*, osserva preliminarmente come l'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e Cuba, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016 ed entrato in vigore in via provvisoria per le parti di competenza dell'Unione europea, il 1° novembre 2017, è finalizzato a promuovere le relazioni tra l'Unione europea e Cuba, affinché raggiungano un livello che esprima i saldi legami storici, economici e culturali tra le Parti. L'Accordo fornisce la base per un'azione comune su questioni internazionali e in consessi multilaterali e stabilisce inoltre i principi e gli obiettivi generali delle relazioni tra l'UE e Cuba, creando anche una struttura istituzionale per la sua gestione.

Ricorda inoltre che attualmente le relazioni tra l'Unione europea e Cuba sono disciplinate dalla Posizione comune del 2 dicembre 1996 (96/697/PESC) che prevede l'intensificazione del dialogo politico, l'aiuto umanitario e azioni mirate di cooperazione economica a sostegno dell'attuazione dell'apertura economica.

L'Accordo, che si compone di 89 articoli, è suddiviso in cinque parti, la Parte I, composta dagli articoli 1 e 2, sancisce i principi e gli obiettivi dell'Accordo, ribadendo l'impegno a favore di un sistema multilaterale solido, nel pieno rispetto del diritto internazionale e dei principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite.

La Parte II, composta dagli articoli da 3 a 14, dedicata al dialogo politico, ne definisce gli obiettivi – tra i quali si segnala il rafforzamento del dialogo su temi di interesse comune e lo scambio di opinioni sulle rispettive posizioni nei consessi internazionali – e stabilisce la gamma di settori strategici comuni che formerà l'oggetto del dialogo politico (diritti umani; commercio illegale di armi; disarmo e non proliferazione delle armi di distruzione di massa; lotta contro il terrorismo; gravi crimini di portata internazionale; misure coercitive unilaterali; lotta contro la tratta di esseri umani e traffico di migranti; lotta contro la produzione, il traffico e il consumo di droghe illecite; lotta contro la discriminazione razziale, la xenofobia e l'intolleranza ad esso associate; sviluppo sostenibile).

La Parte III è dedicata alla cooperazione e al dialogo strategico settoriale, e si articola in sette titoli.

Il Titolo I, composto dagli articoli da 15 a 21, fissa gli obiettivi, i principi, le modalità di dialogo, le procedure di cooperazione, definendo altresì gli attori della cooperazione (istituzioni del governo cubano e gli organismi pubblici da essi designati, amministrazioni locali, organizzazioni internazionali e rispettive agenzie, agenzie di sviluppo degli stati membri dell'UE, rappresentanti della società civile), i settori della cooperazione (sviluppo sostenibile; diritti umani e buon governo; sostenibilità ambientale; prevenzione delle catastrofi; prospettiva di genere; persone in stato di vulnerabilità; sviluppo delle capacità nazionali; gestione della conoscenza) e le risorse disponibili per il conseguimento degli obiettivi di cooperazione.

Il Titolo II, composto dagli articoli da 22 a 26 è dedicato alla democrazia, ai diritti umani e al buon governo, al rafforzamento delle istituzioni e dello Stato di diritto, alla modernizzazione della pubblica amministrazione e alla prevenzione e risoluzione dei conflitti, individuando obiettivi e modalità di cooperazione per il loro raggiungimento.

Il Titolo III, composto dagli articoli da 27 a 36, è dedicato alla promozione della giustizia, alla sicurezza dei cittadini e alla migrazione; esso stabilisce meccanismi di cooperazione nei settori della protezione dei dati personali; della prevenzione e repressione del traffico di droga, di armi leggere, del riciclaggio di denaro; della lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo, della migrazione; del traffico di persone e di migranti.

Il Titolo IV, composto dagli articoli da 37 a 46, è dedicato allo sviluppo e alla coesione sociale e prevede la creazione di canali di cooperazione nell'ambito delle politiche economiche; delle politiche commerciali ispirate a principi di sviluppo sostenibile, equo e solidale; delle politiche di bilancio che consentano una redistribuzione della ricchezza; delle politiche sociali e dell'occupazione; delle strategie e politiche di lotta contro la xenofobia e la discriminazione; delle politiche per i giovani.

Nel settore dell'istruzione le Parti si impegnano a condividere le esperienze e le migliori prassi e a promuovere lo scambio di studenti, ricercatori e docenti. Inoltre iniziative di cooperazione sono previste nel settore della sanità pubblica, della protezione dei consumatori, della cultura e del patrimonio culturale. Iniziative di cooperazione sono anche previste a favore delle persone in stato di vulnerabilità.

Il Titolo V, composto dagli articoli da 47 a 49, si occupa della cooperazione nel settore dell'ambiente, della gestione del rischio di catastrofi e di cambiamenti climatici e prevede azioni di cooperazione che possono comprendere il trasferimento e l'utilizzo di tecnologie pulite sostenibili e relativo *know-how*, promozione di modelli di produzione e consumo sostenibili, sostegno alle iniziative intraprese da Cuba per migliorare la capacità di resistenza alle catastrofi e della gestione sostenibile dell'approvvigionamento idrico.

Il Titolo VI, composto dagli articoli da 50 a 58, è dedicato allo sviluppo economico e prevede una serie di attività di cooperazione in settori quali l'agricoltura, lo sviluppo rurale, la pesca e l'acquacoltura, il turismo sostenibile, la scienza, la tecnologia e l'energia, comprese le energie rinnovabili, i trasporti e la buona *governance* in materia fiscale.

Il Titolo VII, composto dall'articolo 59, ha per oggetto l'integrazione e cooperazione regionali e sottolinea l'importanza della cooperazione tra Cuba ed i suoi vicini caraibici, in particolare nei settori prioritari individuati nella strategia comune relativa al partenariato Caraibi-UE.

La Parte IV, composta dagli articoli da 60 a 80, relativa agli scambi e alla cooperazione commerciale, definisce gli obiettivi della cooperazione nel settore, prefiggendosi in particolare di rafforzare le relazioni economiche e commerciali, di promuovere l'integrazione di Cuba nell'economia mondiale, di rafforzare il contributo del commercio sostenibile e sostenere la diversificazione dell'economia cubana. La Parte V, composta dagli articoli da 81 a 89, riguarda le disposizioni istituzionali e finali e istituisce un quadro istituzionale. In particolare, l'articolo 81 prevede un Consiglio congiunto, riunito a livello ministeriale almeno ogni due anni e presieduto alternativamente da un rappresentante UE e da Cuba, i cui compiti consistono nel vigilare sulle attività volte al conseguimento degli obiettivi dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione.

L'articolo 82 prevede altresì l'istituzione di un Comitato misto, che assiste il Comitato congiunto, composto da rappresentanti delle Parti e da alti funzionari. Ai sensi dell'articolo 83 il Comitato misto può costituire sottocomitati che possano coadiuvarlo nelle sue funzioni.

Gli articoli 84, 85 e 86, rispettivamente, sono relativi alla definizione delle Parti, all'adempimento degli obblighi e all'entrata in vigore dell'Accordo, che avverrà integralmente quando sarà ratificato da tutti gli Stati membri dell'Unione europea (il Parlamento europeo ha ratificato l'Accordo il 5 luglio 2017), il quale può essere modificato mediante accordo scritto tra le Parti (ai sensi dell'articolo 87) e la cui applicazione è relativa ai territori dell'Unione europea e della Repubblica di Cuba (in base all'articolo 88). L'articolo 89 riguarda i testi dell'Accordo facenti fede.

Per quanto riguarda il contenuto della proposta di legge di ratifica, segnala che gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Il provvedimento non appare quindi presentare profili problematici per quel che attiene l'ambito di competenza della Commissione.

Formula, pertanto, una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato 1*).

#### **Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale**

Nuovo testo unificato C. 684 e abb. – Rel. on. Foscolo

(Parere alla XII Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

La deputata Sara FOSCOLO (*Lega*), *relatrice*, osserva che il testo unificato delle proposte di legge C. 684 e C. 1109 – dal contenuto pressoché identico –, adottato come testo base nella seduta del 16 ottobre, e modificato a seguito dell'approvazione di emendamenti, consiste in un unico articolo, ed è finalizzato a riconoscere come malattia sociale la cefalea primaria cronica, a seguito dell'accertamento da almeno un anno nel paziente mediante diagnosi effettuata da uno specialista del settore presso un centro accreditato per la diagnosi e cura delle cefalee che ne attesti l'effetto invalidante, vale a dire in grado di limitare o compromettere gravemente la capacità di far fronte agli impegni di famiglia e di lavoro.

Segnala che la cefalea o «mal di testa» è una condizione molto diffusa, derivante da cause diverse, che, nelle sue forme primarie, colpisce in media circa il 12 per cento degli individui, e, sulla base di dati dell'Istituto nazionale di statistica, si manifesta prevalentemente nel periodo più produttivo della vita dei soggetti, risultando, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, al terzo posto tra le malattie invalidanti. Occorre distinguere le cefalee primarie, o «cefalee malattia», nelle quali il dolore e eventuali sintomi di accompagnamento costituiscono il problema da risolvere, dalle cefalee secondarie, o «cefalee sintomo», nelle quali invece il mal di testa è un segnale di sottostante patologia causale (ad esempio, una

sinusite o un tumore cerebrale), che va affrontato prioritariamente. Tra le cefalee primarie si registra nella popolazione una presenza di circa 1,4/2,2 per cento di forme di cefalea croniche, in tutto o in parte refrattarie alle cure, che impediscono una normale vita lavorativa e sociale, comportando costi particolarmente elevati. In Italia, ad esempio, la spesa annua sanitaria, che per ogni emicranico episodico ammonta a circa 800 euro, sale a più di 2600 euro, quindi a più del triplo, per ogni paziente con emicrania cronica.

In tale quadro l'intervento legislativo intende riconoscere alle persone affette da forme di cefalea primaria cronica, refrattaria alle terapie e con limitazione delle capacità lavorative, oltre che con una qualità di vita gravemente compromessa, il riconoscimento di pazienti affetti da malattia sociale.

Ricorda che una malattia, per essere definita sociale, deve presentare alcuni caratteri che, nella letteratura scientifica, sono individuati nell'alta incidenza, quindi larga diffusione nella popolazione, rilevante dal punto di vista statistico in termini di morbilità su vasta scala; inoltre deve presentare un carattere di stabilità nel tempo, vale a dire una continuità nell'alta frequenza, al punto che, a causa della stessa, si registra un dispendio di risorse pubbliche per assistenza sanitaria, e pertanto un danno economico oltre che individuale (ad esempio per ridotta capacità lavorativa) anche a livello collettivo.

In tale contesto il comma 1 del provvedimento elenca le tipologie di cefalea che vengono riconosciute come malattia sociale: emicrania cronica e ad alta frequenza; cefalea cronica quotidiana con o senza uso eccessivo di farmaci analgesici; cefalea a grappolo cronica; emicrania parossistica cronica; cefalea nevralgiforme unilaterale di breve durata con arrossamento oculare e lacrimazione (SUNCT); emicrania continua.

Il comma 2 dispone che il Ministro della salute, con proprio decreto, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge, adegui alle nuove disposizioni il decreto del Ministro della sanità 20 dicembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 1962, il quale ha elencato le forme morbose che sono da qualificare come malattie sociali. Il decreto aveva contestualmente disposto la promozione, da parte dell'allora Ministero della sanità, dell'istituzione di appositi centri relativi alle malattie sociali per la tutela sanitaria.

Con riferimento al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite rileva come la materia disciplinata può ricondursi, all'ambito della «tutela della salute», oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione.

Formula, dunque, una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato 2*).

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018 (seguito esame C. 1432 Governo, approvato dal Senato – Rel. on. Foscolo**

C. 1432 Governo, approvato dal Senato

(Parere alla XIV Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La deputata Sara FOSCOLO (*Lega*), *relatrice*, ricorda preliminarmente che la legge europea, insieme alla legge di delegazione europea, è uno dei due strumenti predisposti dalla legge n. 234 del 2012 al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea. Accanto alla legge di delegazione europea, che delega il Governo al recepimento delle nuove direttive dell'Unione, la legge europea ha la finalità di prevenire l'apertura, o consentire la chiusura, di procedure di infrazione, nonché, anche norme volte a permettere l'archiviazione dei casi di pre-contenzioso EU Pilot.

Con riferimento al contenuto del disegno di legge, come approvato dal Senato, ricorda che questo si compone di 19 articoli, suddivisi in 8 capi, che modificano o integrano disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo.

Il provvedimento contiene disposizioni che intervengono nei seguenti settori: libera circolazione di persone, servizi e merci (capo I, articoli 1-5); giustizia e sicurezza (capo II, articolo 6); trasporti (capo III, articoli 7 e 8); fiscalità, dogane e aiuti di Stato (capo IV, articoli 9-12); diritto d'autore (capo V, articolo 13); tutela della salute umana (capo VI, articoli 14 e 15); ambientale (capo VII, articoli 16-18).

L'articolo 1 reca alcune modifiche alla disciplina in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Una parte di tali interventi è intesa a definire questioni oggetto della procedura europea di infrazione 2018/2175. Viene in particolare modificata la nozione di cittadino dell'Unione europea «legalmente stabilito» sopprimendo il requisito della residenza nello Stato in questione, requisito non previsto nelle direttive europee e che ha comportato problemi applicativi.

L'articolo 2, modificato nel corso dell'esame al Senato, disciplina le incompatibilità dell'attività di agente d'affari in mediazione con altre attività e professioni, limitandola alle attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione; alle attività svolte in qualità di dipendente (ad esclusione delle imprese di mediazione) di ente pubblico o privato o di istituto bancario, finanziario o assicurativo; all'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo

settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione; ad altre situazioni di conflitto di interessi.

L'articolo 3 modifica i requisiti in base ai quali si procede all'istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, nonché al rilascio e al rinnovo del relativo patentino, novellando, l'articolo 24, comma 42, del decreto-legge n. 98 del 2011.

L'articolo 4, introdotto nel corso dell'esame al Senato, sostituisce interamente l'articolo 113-*bis* del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 per porre rimedio all'apertura della procedura di infrazione 2017/2090 in materia di pagamenti negli appalti pubblici.

La direttiva 2011/7/UE, prescrive infatti che, ove la legge preveda procedure di verifica o accettazione della prestazione il pagamento debba avvenire entro 30 giorni di calendario dalla data in cui tali adempimenti si compiono. Secondo la Commissione europea la disciplina italiana attuale, di fatto, consente alle stazioni appaltanti pubbliche italiane di non rispettare tale termine. L'articolo 4 stabilisce quindi che i pagamenti relativi agli acconti devono essere corrisposti all'appaltatore entro 30 giorni da ogni stato avanzamento lavori, a meno che sia espressamente concordato un termine diverso ma mai superiore a 60 giorni.

L'articolo 5, introdotto nel corso dell'esame al Senato, delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo che disciplini l'utilizzo dei termini «cuoio» e «pelle» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi, nel rispetto della legislazione dell'UE nei settori armonizzati.

L'articolo 6 estende l'ambito di applicazione delle disposizioni della legge 22 aprile 2005, n. 69, in materia di mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri, anche ai rapporti tra l'Italia e il Regno di Norvegia e a quelli tra l'Italia e la Repubblica d'Islanda.

L'articolo 7 interviene in materia di requisiti previsti per gli esaminatori di patenti di guida diverse da quella per gli autoveicoli (patente B) prevedendo quale requisito alternativo alla titolarità di una patente di categoria corrispondente a quella per la quale l'esaminatore è chiamato a svolgere la propria attività, il possesso di un diploma di laurea in ingegneria del vecchio ordinamento o di laurea magistrale in ingegneria.

L'articolo 8, introdotto nel corso dell'esame al Senato, è volto a rimediare all'apertura della procedura di infrazione 2014/4187 in materia di regolazione del trasporto aereo. In particolare, con una modifica dell'articolo 73 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, è assegnata all'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) la funzione di regolatore indipendente dei rapporti di concessione anche quando sussista tra l'ENAC e il concessionario dei servizi aeroportuali un contratto di programma.

L'articolo 9 disciplina il regime IVA applicabile ai servizi di trasporto e spedizione dei beni in franchigia, allo scopo di archiviare la procedura di infrazione 2018/4000. In particolare vengono esentate dal pagamento dell'IVA le predette prestazioni, a condizione che il loro valore sia

compreso nella base imponibile, in luogo di essere concretamente assoggettato a imposta in dogana.

L'articolo 10 modifica l'articolo 84 del testo unico in materia doganale (di cui al DPR 23 gennaio 1973, n. 43) rimodulando i termini di prescrizione dell'obbligazione doganale, al fine di garantire piena attuazione al nuovo codice doganale dell'Unione, Regolamento (UE) n. 952 del 9 ottobre 2013. Ove l'obbligazione doganale sorga a seguito di un comportamento penalmente perseguibile, il termine per la notifica dell'obbligazione doganale è fissato in sette anni.

L'articolo 11 contiene disposizioni per dare piena attuazione al Regolamento (UE) n. 1031/2010, che disciplina la vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra.

L'articolo 12, introdotto nel corso dell'esame al Senato, abroga un aiuto di Stato individuale previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, che aveva assegnato un contributo pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 in favore dell'Istituto italiano per l'Asia e il Mediterraneo (IsiameD).

L'articolo 13, modificato durante l'esame al Senato, reca disposizioni attuative della Direttiva (UE) 2017/1564, che mira a garantire che le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa abbiano accesso ai libri e ad altri tipi di pubblicazioni, compresi gli spartiti musicali, su qualsiasi supporto, anche in formato audio, e in formato digitale. A tale fine, la norma prevede eccezioni al diritto d'autore e ai diritti connessi, novellando l'articolo 71-*bis* della legge n. 633 del 1941 con l'aggiunta di dodici nuovi commi (da 2-*bis* a 2-*terdecies*) che riprendono le previsioni della Direttiva.

L'articolo 14 dispone, con riferimento ai profili relativi alle buone prassi di fabbricazione, alcune modifiche alla disciplina sui medicinali per uso umano (di cui al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219), al fine di recepire la direttiva (UE) 2017/1572 della Commissione, del 15 settembre 2017 (il cui termine di recepimento è peraltro scaduto il 31 marzo 2018) concernente i principi e le linee guida relativi alle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano.

L'articolo 15, introdotto nel corso dell'esame in Commissione al Senato, modifica tre decreti legislativi (il n. 46 del 1997, il n. 507 del 1992 e il n. 332 del 2000) al fine di adeguare tempestivamente l'ordinamento interno all'entrata in vigore dei regolamenti UE nn. 745/2017 e 746/2017, riguardanti rispettivamente i dispositivi medici e i dispositivi medici diagnostici *in vitro*. In particolare le modifiche individuano nel Ministero della salute l'autorità competente e responsabile degli organismi notificati (quelli incaricati di svolgere le verifiche di conformità dei prodotti in questione) nonché l'autorità designata all'attuazione dei regolamenti. È rimessa altresì a un decreto del Ministro della salute la determinazione delle tariffe per lo svolgimento delle attività disciplinate nei medesimi regolamenti.

L'articolo 16, modificato dal Senato, apporta modifiche al decreto legislativo n. 49 del 2014, di attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti

di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), in considerazione delle non conformità riscontrate dalla Commissione europea nell'ambito del Caso EU Pilot 8718/16/ENVI, al fine di garantire la corretta attuazione della citata direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). La modifica introduce adempimenti in capo ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche finalizzati al monitoraggio da parte dell'ISPRA del rispetto del tasso di raccolta differenziata dei RAEE.

L'articolo 17, modificato dal Senato, è relativo allo smaltimento degli sfalci e delle potature e risulta finalizzato alla chiusura del Caso Eu-Pilot 9180/17/ENVI concernente specifiche ulteriori esclusioni dalla normativa sui rifiuti introdotte dal legislatore nazionale rispetto alla direttiva europea sui rifiuti.

L'articolo 18, introdotto al Senato, abroga le disposizioni di cui ai commi 149, 150 e 151 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), recanti l'estensione del periodo di incentivazione per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi.

L'articolo 19 reca la clausola di invarianza finanziaria per tutte le disposizioni del disegno di legge, stabilendo che dall'attuazione della legge non debbano derivare conseguenze finanziarie.

Con riferimento all'ambito di competenza della Commissione per le questioni regionali, rileva preliminarmente che il provvedimento trova il suo fondamento nell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, il quale prescrive che la potestà legislativa dello Stato e delle regioni sia esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (ora dell'Unione europea)

Ciò premesso, ricorda che il provvedimento interviene, come è fisiologico per questo strumento normativo, in una pluralità di materie, alcune delle quali, prevalenti, di esclusiva competenza statale, altre di competenza concorrente tra Stato e regioni. Tra le prime segnalo l'ordinamento tributario dello Stato (articolo 117, primo comma, lettera *e*: richiama in proposito gli articoli 2, 9 e 10 in materia, rispettivamente, di rivendite di tabacchi, IVA e obbligazioni doganali); la giurisdizione e l'ordinamento civile e penale (articolo 117, primo comma, lettera *l*: richiama l'articolo 4 in materia di pagamenti negli appalti pubblici e l'articolo 6 in materia di mandato d'arresto europeo); la tutela dell'ambiente (articolo 117, primo comma, lettera *s*: richiama gli articoli 11, 16, 17 e 18, in materia, rispettivamente, di gas a effetto serra, rifiuti da apparecchiature elettroniche, smaltimento di sfalci e potature, impianti a biomassa).

Tra le materie di competenza concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione, segnala la disciplina delle professioni (richiama l'articolo 2, in materia di professione di agenti d'affari, disposizione per la quale però assume rilievo anche la tutela della concorrenza, materia di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*) e la tutela della salute (richiama gli articoli 14 e 15 in materia rispettivamente di medicinali e dispositivi medici).

Segnala inoltre che, sul testo originario del provvedimento, la Conferenza Stato-regioni ha espresso, nella riunione del 4 ottobre 2018, un parere favorevole.

Ricorda infine, in via generale, che l'articolo 40, comma 3, della legge n. 234 del 2012 (la legge che regola i rapporti tra Italia e Unione europea), prevede che le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome hanno carattere cedevole ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della medesima legge n. 234. Ciò significa che tali disposizioni cessano di avere efficacia nel momento in cui sia adottata una disciplina regionale in materia.

Conclude dunque che il provvedimento non appare presentare profili problematici per quello che attiene le competenze della Commissione parlamentare per le questioni regionali e formula pertanto una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato 3*).

*La seduta termina alle ore 12,10.*

#### **AUDIZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE**

**Audizione informale di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (S. 1018 Governo)**

L'audizione informale è stata svolta dalle ore 12,20 alle ore 14.

ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016**  
(C. 1332 Grande)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata la proposta di legge C. 1332 Grande, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra»;

rilevato come il provvedimento si inquadri nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

**Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria  
cronica come malattia sociale**

(Testo unificato delle proposte di legge C. 684 e C. 1109)

**PARERE APPROVATO**

La Commissione per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 684 Lazzarini e C. 1109 Pini, recante disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

evidenziato come il provvedimento intenda riconoscere il riconoscimento di pazienti affetti da malattia sociale alle persone affette da forme di cefalea primaria cronica refrattarie alle terapie, che, oltre a determinare una limitazione delle capacità lavorative, compromette gravemente la loro qualità di vita;

rilevato come la materia disciplinata dall'intervento legislativo sia riconducibile all'ambito della «tutela della salute», oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

ALLEGATO 3

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018**

(C. 1432 Governo)

## PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 1432, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018», in corso di discussione presso la XIV Commissione permanente della Camera;

rilevato che:

il provvedimento trova il suo fondamento nell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, il quale prescrive che la potestà legislativa dello Stato e delle regioni sia esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (ora dell'Unione europea);

alla luce di ciò, il provvedimento interviene fisiologicamente in una pluralità di materie, alcune delle quali, prevalenti, di esclusiva competenza statale, altre di competenza concorrente tra Stato e regioni;

tra le materie di esclusiva competenza statale, merita richiamare l'ordinamento tributario dello Stato e la tutela della concorrenza (art. 117, primo comma, lettera *e*); la giurisdizione e l'ordinamento civile e penale (art. 117, primo comma, lettera *l*); la tutela dell'ambiente (articolo 117, primo comma, lettera *s*);

tra le materie di competenze concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione, merita richiamare la disciplina delle professioni e la tutela della salute;

sullo schema del disegno di legge il Governo ha acquisito, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e che tale parere, espresso nella seduta del 4 ottobre 2018;

rilevato altresì che l'articolo 40, comma 3, della legge n. 234 del 2012 prevede che le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome hanno carattere cedevole ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della medesima legge n. 234;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Martedì 12 febbraio 2019

**Plenaria**

*Presidenza del Vice Presidente*  
Luca BRIZIARELLI

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Luca BRIZIARELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione *streaming* sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Audizione del Comandante del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, Fabio Dattilo**

Luca BRIZIARELLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Comandante del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, Fabio Dattilo, che ringrazia per la presenza.

Fabio DATTILO, *Comandante del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Vincenzo D'ARIENZO (*PD*), i deputati Rossella MURONI (*LeU*), Alberto ZOLEZZI (*M5S*), Tullio PATASSINI (*Lega*), nonché Luca BRIZIARELLI, *presidente*.

Fabio DATTILO, *Comandante del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco*, risponde ai quesiti posti.

Luca BRIZIARELLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta

per consentire lo svolgimento della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

*La seduta, sospesa alle ore 14,55, è ripresa alle ore 15.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Luca BRIZIARELLI, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione appena svoltasi, ha convenuto che una delegazione della Commissione svolga una missione in Umbria il 26 e il 27 febbraio 2019.

*La seduta termina alle ore 15,05.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14,55 alle ore 15.